Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Sabato 27 febbraio — Numero 48

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarî . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 44 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 8 dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Veduto l'articolo 12, comma 2°, del Regolamento approvato col R. decreto 21 novembre 1894, n. 516, per l'esecuzione dell'allegato *L* alla legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visto il decreto legge 21 novembre 1894, n. 517, che disciplina il cambio dei certificati nominativi e di quelli di rendita mista del consolidato 5 0[0 in altri nominativi e misti del consolidato 4 0[0 netto;

Vedute le leggi 11 giugno 1903, n. 216, e 24 dicembre 1903, n. 491, di approvazione degli stati di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro e dell'entrata per l'esercizio 1903-904;

Ritenuto che durante il 2° semestre 1903 furono dalla Direzione Generale del debito pubblico eseguite le operazioni di cambio per n. 75 iscrizioni di rendita consolidata 5 0[0 dell'importo complessivo di L. 8415, in rendita consolidata 4 0[0 netto per l'importo di L. 6732, con egual godimento dal 1° luglio 1903;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della legge 22 luglio 1894, n. 339, sovracitata, occorre ora soltanto di eseguire le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, quanto in quello della entrata per l'esercizio 1903-904;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro, *interim* delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle operazioni di cambio di rendite del debito consolidato 5 0[0 in altro del consolidato 4 0[0 netto eseguite dalla Direzione Generale del debito pubblico nel 2° semestre 1903 saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1903-904 le seguenti variazioni:

In diminuzione – al capitolo 1. Rendita consolidata 5 0[0]:

Annata della rendita annullata in L. 8415.;

In aumento – al capitolo 3. Rendita consolidata 4 0[0] netto:

Annata della rendita inscritta in L. 6732.

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente lo stanziamento del capitolo 22, articolo 4 del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904 « Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, ecc. » sarà diminuito di L. 1683, somma corrispondente alla imposta di ricchezza mobile in ragione del 20 0[0] sull'ammontare di L. 8415, diminuito al capitolo 1° del bilancio della spesa suindicata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 45 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge 12 giugno 1902, n. 166, che autorizzò la creazione del nuovo titolo di debito consolidato 3,50 per cento netto;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della stessa legge, da cui è autorizzata la conversione dei titoli di debito redimibile descritti nella tabella I nel nuovo titolo di debito consolidato a parità di rendita netta o con premio nelle misure indicate dal mentovato articolo 4;

Veduto il Regolamento per l'esecuzione della legge approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 317;

Vedute le leggi 11 giugno 1903, n. 216 e 24 dicembre 1903, n. 491, di approvazione degli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e dell'entrata per l'esercizio finanziario 1903-904;

Ritenuto che nel semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1903 furono dalla Direzione Generale del Debito Pubblico eseguite le operazioni di conversione in rendita consolidata 3,50 per cento netto, di n. 55,000 obbligazioni ferroviarie 3 per cento per l'annua rendita lorda di L. 825,000 con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1903;

Ritenuto che in cambio della rendita suindicata venne inscritta e consegnata la nuova rendita consolidata 3,50 per cento netto di L. 660,000 a parità di rendita netta, nonchè di altre L. 20,528.56 per premio, con decorrenza dal 1° luglio 1903;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della menzionata legge 12 giugno 1902 e degli articoli 8, 9 e 10 del suindicato Regolamento, occorre ora soltanto provvedere per le variazioni ai singoli capitoli, che ai mentovati debiti si riferiscono, tanto nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro quanto in quello della entrata per l'esercizio 1903-904;

Visto l'articolo 8 della legge 12 giugno 1902, n. 166, e l'articolo 14 del Regolamento suindicato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle conversioni in rendita consolidata 3,50 per cento netto, di Obbligazioni ferroviarie 3 per cento eseguite dalle Direzione Generale del Debito Pubblico nel secondo semestre 1903 saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1903-904 le variazioni seguenti:

In diminuzione – al capitolo 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento:

Annata d'interessi annullati dal 1° luglio 1903, L. 825,000;

In aumento – al capitolo 5. Rendita consolidata 3,50 per cento netto:

Annata della rendita inscritta dal 1° luglio 1903, L. 680,528.56.

Art. 2.

In conseguenza della diminuzione autorizzata con l'artico precedente sarà pure introdotta nel bilancio dell'entrata per l'esercizio 1903-904 la variazione per diminuzione al Capitolo 22, articolo 4: « Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Ritenuta sulle rendite di debito pubblico, annualità, ecc., » della somma di L. 165,000 corrispondente alla ritenuta in ragione del 20 per cento sulla somma di L. 825,000 diminuita al Capitolo 15 del bilancio della spesa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 51 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 28 della legge 29 giugno 1903, n. 243, che concede al Nostro Governo la facoltà di coordinare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e

quelle della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortunî degli operai sul lavoro;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1904, n. 4;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge per gli infortunî degli operai sul lavoro, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Testo unico della legge per gli infortunî degli operai sul lavoro.

TITOLO I.
Limiti di applicazione della presente legge

Art. 1.

(Articolo 1 legge 29 giugno 1903, n. 243; R. decreto 10 gennaio 1904, n. 4).

La presente legge si applica agli operai addetti:

1. All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quello pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione o rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali e cantieri di costruzioni marittime.

2. Alle costruzioni o imprese seguenti, qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificamento idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinarî luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade carreggiabili o per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali provinciali e comunali.

3. Agli opificî industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa, e che siano occupati nell'opificio più di cinque operai.

4. A prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo.

5. A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

Art. 2.

(Articolo 2 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 2 legge 29 giugno 1903, n. 243).

È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1. Chiunque, in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, è occupato nel lavoro fuori della propria abitazione.

2. Chiunque, nelle stesse condizioni, anche senza partecipare materialmente al lavoro sopraintende al lavoro di altri, purchè la sua mercede fissa non superi sette lire al giorno, e la riscuota a periodi non maggiori d'un mese.

3. L'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro.

4. Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente.

TITOLO II.
Regolamenti preventivi

Art. 3.

(Articolo 3 legge 17 marzo 1898, n. 80).

I capi o esercenti delle imprese, industrie e costruzioni indicate all'articolo 1 debbono adottare le misure prescritte dalle leggi o dai regolamenti per prevenire gli infortuni e proteggere la vita e la integrità personale degli operai.

Quando disposizioni speciali non stabiliscano penalità ai contravventori, questi sono puniti a norma dell'articolo 434 del Codice penale, senza pregiudizio delle responsabilità civili e penali in caso d'infortunio.

Art. 4.

(Articolo 4 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, raccolte le proposte dei capi o esercenti, singoli o consociati, delle imprese, industrie e costruzioni, di cui all'articolo 1, e sentito il parere dei Consigli tecnici governativi, formulerà i Regolamenti enunciati nell'articolo precedente, i quali dovranno essere approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, e potranno essere modificati con le norme richieste per la formazione di essi.

Potranno in egual modo essere approvati e resi obbligatorî Regolamenti speciali, per singoli stabilimenti o consorzi di essi, sopra proposta dei loro capi.

Art. 5.

(Articolo 5 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio vigilerà all'osservanza delle norme preventive contenute nelle leggi speciali e nei Regolamenti sulle imprese, industrie e costruzioni di cui negli articoli precedenti, e degli obblighi imposti con la presente legge.

Per le ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei regolamenti preventivi, il Ministero, oltre dei funzionari dipendenti dallo Stato, si varrà principalmente del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortuni e dei sindacati di assicurazione mutua.

Gli ispettori incaricati delle ispezioni che accedono nelle fabbriche e nei cantieri, possono prendere cognizione del contratto originario di assicurazione Essi devono astenersi, per quanto è possibile, dall'indagare processi di lavorazione che vogliono tenersi segreti e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragioni dell'ufficio, sotto pena di multa di L. 500 a 1000, oltre il risarcimento dei danni, e salvo, in caso

di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori o delegati d'intraprendere per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi interessati o impiegati come ingegneri, chimici, medici e meccanici.

TITOLO III.

Assicurazione

Art. 6.

(Articolo 6 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 3 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui nell'articolo 1.

L'obbligo dell'assicurazione degli operai ha luogo anche quando le imprese, industrie o costruzioni sono esercitate dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni, dai Consorzi, ovvero da Società o da imprenditori che ne abbiano avuto da loro la concessione.

Per le imprese, industrie e costruzioni nelle quali il lavoro non è continuativo, l'obbligo dell'assicurazione è limitato alla durata del lavoro.

Art. 7.

(Articolo 7 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 4 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente della impresa, industria o costruzione per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di cinque giorni.

Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di provincie, comuni, consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario.

Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1° quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.

Chiunque mediante ritenute sui salari dirette o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, è punito con multa estensibile sino a L 4000.

Art. 8.

(Articolo 8 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con multa da L. 50 a L. 1000, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche d'ufficio, a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 9.

(Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243).

La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi d'infortunio di cui all'articolo 7, dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a sei salari annui e non mai minore di L. 3000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale, sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato e può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 500;

3° nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della riduzione che per effetto dell'inabilità stessa dovrà subire il salario che avea l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

5° nel caso di morte, l'indennità sarà uguale a cinque salari annui.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

Art. 10.

(Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti:

Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi repartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità vitalizie temporanee costanti ed uguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età.

Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sarà determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del pretore, la parte d'indennità che dovrà essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate;

b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera *a*), ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità vitalizie eguali fra loro;

c) se il defunto non lascia nè discendenti nè ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*), ma fratelli o sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera *a*) pei discendenti;

d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avrà diritto:

1° a due quinti dell'indennità, se concorre coi discendenti dei quali alla lettera *a*), gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti;

2° a metà della indennità, se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera *b*), e l'altra metà sarà come sopra assegnata agli ascendenti;

3° a tre quinti della indennità, se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera *c*), e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle.

Qualora non esistano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, o sorelle nelle condizioni indicate sotto le lettere *a*), *b*) o *c*), l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di sepa-

razione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito coll'articolo 37.

Con R. decreto, promosso dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio della previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la ripartizione della indennità secondo le disposizioni di cui alle lettere *a*, *b*, *c* del presente articolo.

Art. 11.

(Articolo 5 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 o 2 dell'articolo 9, pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro, con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisionale sulla indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 o 2 dell'articolo 9.

Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera ai termini dei nn. 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece della indennità dovutagli per inabilità permanente.

Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Le indennità per il caso di inabilità permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto di cui all'articolo 10 hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.

Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisionali agli aventi diritto di cui all'articolo 10 nel caso di morte dell'operaio.

L'imprenditore od esercente che faccia anticipazioni all'operaio od ai suoi aventi diritto di cui all'articolo 10 avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennità, od anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva.

Art. 12.

(Articolo 10 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 6 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I criteri per determinare i casi d'inabilità permanente e quelli d'inabilità temporanea saranno stabiliti col Regolamento, di cui all'articolo 39 della presente legge.

Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in denaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000.

Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nell'impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero ed il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel Regolamento.

Art. 13.

(Articolo 11 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 7 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti d'assicurazione avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità gli aventi diritto di cui all'articolo 10 della legge, e gli Istituti d'assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.

Ove sorga controversia sulla determinazione delle indennità, o si tratti d'inabilità temporanea, giudica il Collegio dei probiviri, che pronuncia inappellabilmente fino a L. 200, osservando le norme stabilite dalla legge 15 giugno 1893, n. 295.

In mancanza del Collegio dei probi-viri giudica inappellabilmente fino alla somma predetta il pretore del luogo ove avvenne l'infortunio.

Di tutte le controversie, il valore delle quali ecceda le L. 200, giudica il magistrato ordinario del luogo dove avvenga l'infortunio, secondo le norme generali di competenza e di procedimento.

Per le cause contemplate nel presente articolo non è necessario ministero di avvocato o di procuratore.

A tutti gli atti del procedimento relativo a queste cause ed ai provvedimenti di qualunque natura sono applicabili le disposizioni dell'articolo 44 della legge 15 giugno 1893, n. 295.

Per le sentenze sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le L. 50, centesimi 50; da L. 50 a L. 100, una lira; e per ogni L. 100 in più lire due.

In pendenza della controversia sulla indennità giornaliera l'Istituto assicuratore è tenuto al pagamento di essa, salvo l'eventuale azione di regresso contro chi di diritto.

Le indennità pagate a titolo di provvisionale sono computate nella liquidazione definitiva.

Art. 14.

(Articolo 12 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 8 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Qualunque patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o scemarne la misura stabilità con le disposizioni dell'articolo 9 è nullo.

In caso di contestazione sul diritto alla indennità, o sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del Tribunale.

Art. 15.

(Art. 9 legge 29 giugno 1903, n. 243).

In ogni caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennità, sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità liquidata a norma dell'articolo 9, nn. 1 e 2, sarà versata, a cura delll'Istituto assi-

curatore, alla Cassa Nazionale di Previdenza, per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.

Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'articolo 13, ed eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa nazionale di previdenza pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatale.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata a titolo di sussidio secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'articolo 10, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'articolo 37, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Qualora l'operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita od aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme già pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa nazionale di previdenza convertita in rendita vitalizia.

In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà, su domanda di questo da presentarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d'indennità contemplato nel capoverso precedente.

Art. 16.

(Articolo 14 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Il credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato, e gode del privilegio iscritto al n. 6, dell'articolo 1958 del Codice civile sui valori depositati a cautela del relativo pagamento.

Art. 17.

(Articolo 15 legge 17 marzo 1898, n. 80).

L'azione per conseguire le indennità stabilite dalla presente legge si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'avvenuto infortunio.

Art. 18.

(Articolo 10 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), quando non ricorra l'applicazione dell'articolo 19, nn. 2 e 3.

Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabiliti nel Regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall'articolo 19, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Società o Imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o Impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.

Art. 19.

(Articolo 17 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 11 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale o presso Società o Compagnie private;

1º Lo Stato per gli operai de' suoi stabilimenti, ai quali da leggi speciali siano assegnate indennità in caso d'infortuni.

2º Coloro che, avendo stabilimenti o esercitando imprese del genere di quelle indicate nell'articolo 1, hanno fondato o fonderanno a loro cura e spese Casse riconosciute per legge o per decreto reale, le quali provvedano in modo permanente ad un numero superiore a 500 ed assegnino agli operai indennità per infortuni del lavoro non inferiori a quelle fissate in conformità dell'articolo 9, e depositino presso la Cassa depositi e prestiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato una cauzione nella forma e nella misura che saranno determinate con norme aventi carattere generale dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40,000 lire, se gli operai sono in numero superiore a 2000.

Qualora le Casse non abbiano fondi sufficienti al pagamento delle indennità, saranno tenuti a pagarle coloro che avrebbero avuto l'obbligo di assicurare gli operai colpiti da infortunio.

3º Gl'industriali consociati in Sindacato di assicurazione mutua, in base di statuti debitamente approvati dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di L. 10 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L. 250,000.

All'atto della costituzione pel primo anno in via provvisionale gl'industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del Sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma eguale alla metà dei premî che sarebbero richiesti dalla Cassa Nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, la eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gl'industriali riuniti in Sindacato rispondono in solido per la esecuzione degli obblighi della presente legge e le contribuzioni dovute dagli associati si esigono con le norme prescritte e coi privilegi stabiliti per l'esazione delle imposte dirette.

Le norme per l'aumento, lo svincolo e la reintegrazione delle Casse private e dei Sindacati saranno determinate nel Regolamento, di cui all'articolo 39.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473, saranno applicate, per le operazioni da questa legge contemplate, anche alle Casse ed ai Sindacati costituiti secondo le prescrizioni di questo articolo.

Art. 20.

(Articolo 18 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Le Società esercenti le reti ferroviarie, in forza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, saranno esonerate dall'obbligo di assicurare gli operai, presso gli Istituti indicati nell'articolo 18, qualora modifichino gli statuti delle rispettive Casse pensioni e di soccorso di cui agli articoli 31 e 35 dei relativi capitolati di oneri, in modo da renderli conformi alle disposizioni della presente legge, senza che restino pregiudicati i diritti che dai medesimi statuti derivano alle persone inscritte alle predette Casse.

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde sarà pure esonerata dall'obbligo di assicurare i suoi operai qualora renda conformi a questa legge gli ordinamenti delle rispettive Casse di soccorso e previdenza.

Le modificazioni introdotte negli statuti menzionati dovranno essere approvate dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministero dei Lavori Pubblici.

Le Società ferroviarie predette non saranno obbligate a prestar cauzione, così per le Casse esistenti come per altre che volessero fondare agli effetti della presente legge.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per i trasporti marittimi

—

Art. 21.

(Articolo 18 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Sono considerati come operai, per gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o con stipendio, fatta eccezione del pilota pratico.

Coloro però il cui salario o stipendio annuale superi L. 2100, non fruiscono delle disposizioni della presente legge.

Sono considerati come imprenditori per gli effetti della presente legge gli armatori delle navi, o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 22.

(Articolo 19 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge non dispensa dalla prestazione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del Codice di commercio.

L'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 9, nn. 3 e 4, decorre, nei casi in cui all'articolo 537 del Codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.

Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'articolo 9, la misura delle indennità per la gente di mare è ridotta nelle proporzioni seguenti:

1° nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a quattro salari annui, e non mai minore di lire 2000;

2° nel caso d'inabilità permanente parziale, sarà uguale a quattro volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle L. 500;

3° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a tre salari annui.

A partire dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 7.

Art. 23.

(Articolo 20 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Se la nave sia perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del Codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritto, di cui all'articolo 10, potranno ottenere l'indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di un anno fissato dall'articolo 17 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Il pagamento dell'indennità non avrà luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.

Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza di sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennità e colui che si credeva perduto.

Art. 24.

(Articolo 21 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'indennità è dovuta anche se l'infortunio sia avvenuto durante il viaggio di ritorno, quand'anche questo, per causa indipendente dalla volontà dell'operaio, sia fatto per via terrestre o sopra una nave diversa da quella sulla quale l'operaio stesso era arruolato.

Art. 25.

(Articolo 22 legge 29 giugno 1903, n. 243).

L'obbligo della denunzia, di cui all'articolo 36, spetta al capitano o padrone della nave.

Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni.

Qualora sulla nave vi sia un medico, il processo verbale deve essere firmato anche da lui.

Il processo verbale sarà unito alla denunzia dell'infortunio.

In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un Regio ufficiale consolare.

In quest'ultimo caso la denuncia sarà presentata al Regio ufficiale predetto.

TITOLO V.

Sindacati obbligatorî

—

Art. 26.

(Articolo 23 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con decreto Reale, sentite le Camere di commercio, i Consigli provinciali ed il Consiglio di Stato, la costituzione di un sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

I Sindacati obbligatorî devono comprendere almeno 15,000 operai.

Art. 27.

(Articolo 24 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I Sindacati obbligatorî sono esenti dal versamento della cauzione fissata nell'articolo 19, n. 3. L'entità e la forma delle garanzie che essi dovranno prestare saranno determinati nel R. decreto di cui all'articolo precedente. Essi dovranno costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti da stabilirsi nello stesso R. decreto.

Su tutto quello che si riferisce a queste garanzie ed al fondo di riserva da costituirsi dovrà essere inteso il Consiglio di Stato.

La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il Sindacato sarà fatta dall'Amministrazione di questo con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Per tutto il resto si applicano ai Sindacati obbligatorî le disposizioni contenute nella presente legge (testo unico), concernenti i Sindacati volontari, in quanto non sia diversamente stabilito nel Regio decreto suddetto.

Art. 28.

(Articolo 25 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Agli esercenti dell'industria per la quale è costituito un Sindacato obbligatorio, che contravvengono all'obbligo di parteciparo al Sindacato stesso, si applica la disposizione dell'articolo 31, e non è valida, per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato colla Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni, o con Società private di assicurazione.

Il Sindacato non è tenuto, in mancanza degli aventi diritto di cui all'articolo 10, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'articolo 37, qualora, con di-

sposizione del suo statuto si obblighi a pagare, in caso d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni di cui all'articolo 31, le indennità dovute per infortuni accaduti ai loro operai.

È pure devoluta a favore del Sindacato, che assuma l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio o ai suoi aventi diritto, che ai termini dell'articolo 31 dovrebbe essere versata al fondo speciale stabilito dall'articolo 37.

TITOLO VI.

Disposizioni generali

—

Art. 29.

(Articolo 19 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 12 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai ai termini dell'articolo 6, devono nel termine di un mese denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al prefetto della provincia, che ne darà subito notizia al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il termine di un mese assegnato con la prima parte del presente articolo decorre dal 30 dicembre 1903 per i capi o esercenti delle imprese, industrie, costruzioni e lavori seguenti:

1. Carico, trasporto e scarico delle materie estratte dalle miniere.

2. Imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini.

3. Imprese per carico, trasporto e scarico di materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni.

4. Esercizio di macchine mosse da agenti inanimati e destinate ad uso industriale od agricolo.

5. Esercizio di cannoni e di altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

6. Imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quella delle spugne e dei coralli.

7. Imprese di trasporto per via terrestre.

8. *Imprese di carico e scarico.*

9. Lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani.

10. Imprese per taglio e riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti o presso le strade carreggiabili, e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti.

11. Costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi.

12. Costruzioni e restauri di strade comunali.

13. Opifici industriali che fanno uso di macchine mosse dall'uomo.

14. Imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

Entro un mese dalla data della denunzia al prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 18, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 19 e 20.

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo devono fare la denuncia di cui nella prima parte del presente articolo.

Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione, si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennità; e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione, sarà garantito dal privilegio di cui all'articolo 1956 del Codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 30.

(Articolo 13 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Il capo o esercente l'impresa, industria o costruzione deve denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel Regolamento di cui all'articolo 39, la stipulazione del contratto di assicurazione.

Egli deve pure, con le modalità, garenzie e norme che saranno stabilite nel Regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali sieno gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.

Le omissioni e le irregolarità che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalità, garanzie e norme di cui al precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da L. 50 a L. 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'articolo 31.

Art. 31.

(Articolo 14 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'articolo 37 della presente legge.

Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, dànno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un ugualo ammontare nella Cassa predetta.

Art. 32.

(Articolo 22 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 15 legge 29 giugno 1903. n. 243).

Non ostante l'assicurazione effettuata colle norme da questa legge stabilite rimane la responsabilità civile a carico di coloro che siano assoggettati a condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Rimane anche la responsabilità civile al proprietario o capo od esercente dell'impresa, industria o costruzione, quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.

Le precedenti disposizioni di questo articolo si applicano soltanto quando il fatto dal quale l'infortunio è derivato costituisce reato d'azione pubblica.

Qualora venisse dichiarato non essere luogo a procedimento perchè l'azione penale sia estinta per amnistia o per morte, dietro domanda giudiziale degl'interessati, proposta entro un anno da tale dichiarazione, il giudice civile deciderà se, per fatti che avrebbero costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei tre primi comma di questo articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto di questa legge, viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui all'articolo 10, o agli eredi nel caso previsto dall'articolo 15.

Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'articolo 10, o degli

eredi nel caso previsto dall'articolo 15, non sarà pagato che per la sola parte per la quale eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 33.

(Articolo 23 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Gli Istituti assicuratori, i Sindacati e le Casse speciali debbono pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso che loro competerà delle somme pagate a titolo d'indennità e delle spese accessorie contro le persone civilmente responsabili, quando l'infortunio sia avvenuto per le cause previste dall'articolo precedente.

La sentenza, che accerterà la responsabilità civile a norma del precedente articolo, basterà per il caso predetto a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.

Competerà la stessa azione di regresso contro l'operaio offeso quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del danneggiato. La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova potrà raccogliersi nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, quando per morte dell'imputato o per amnistia non possa proseguirsi il giudizio penale, e il relativo giudizio civile non potrà più istituirsi dopo trascorso un anno dalla dichiarazione che l'azione è rimasta per le dette cause estinta.

L'azione di regresso si prescrive nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza è passata in cosa giudicata.

Art. 34.

(Articolo 24 legge 17 marzo 1898, n. 80).

Salvo i casi previsti dall'articolo 32, i capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di cui all'articolo 1, dopo stipulata l'assicurazione o dopo avere provveduto ai termini degli articoli 19 e 20, restano esonerati dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Art. 35.

(Articolo 16 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e registro i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi, sia a questi contratti, che ai pagamenti d'indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per l'esecuzione della legge stessa.

Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

Art. 36.

(Articolo 17 legge 29 giugno 1903, n. 243).

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'articolo 1°, devono, nel termine di tre giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100.

Art. 37.

(Articolo 26 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 26 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Le somme riscosse per contravvenzioni alla presente legge saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme e le altre versate a mente del penultimo paragrafo dell'articolo 10, e l'ammontare corrispondente dell'indennità nel caso previsto dall'articolo 31 saranno dal Ministero d'Agricoltura Industria e Commercio adibite ai seguenti scopi:

1. Per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni dell'articolo 31.

2. Per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal Regolamento, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro nei primi cinque giorni di malattia.

3. Per creare premi a favore degl'inventori di nuovi congegni protettori.

4. Per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

Art. 38.

(Articolo 28 legge 29 giugno 1903, n. 243).

È data facoltà al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perchè vengano modificati in conformità delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione già in corso e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

Art. 39.

(Articolo 27 legge 17 marzo 1898, n. 80; articolo 28 legge 29 giugno 1903, n. 243).

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con Regolamento da approvarsi con R. decreto, sentito il Consiglio della previdenza e il Consiglio di Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
RAVA.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata generale alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1883.

1. Gli uomini arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1883, sia per ragione di età che, quali capilista, renitenti, ecc., di leve precedenti, sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi al Comando del distretto *nelle ore antimeridiane* dei giorni indicati.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1883 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi quelli di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di Università o di istituti assimilati ad Università, i quali avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio con gli uomini di 1ª categoria della classe 1883.

Infine saranno tenuti a presentarsi alle armi anche quei militari delle classi 1882 e precedenti i quali ottennero il ritardo del servizio perchè attendevano a studî per le missioni, qualora entro il termine stabilito per la presente chiamata, non comprovino di continuare nella loro qualità di allievi interni in istituti del Regno o della Colonia Eritrea a compiere gli studî per le missioni, oppure non abbiano ottenuta la dispensa provvisoria dal servizio per aver comprovato la loro qualità di missionari a mente delle disposizioni del capo XIII dell'istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

2. Gli uomini della classe 1883 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo d'intraprendere il servizio alla chiamata generale della classe stessa e i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti che intendono assumere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il giorno 24 marzo, dovendo da tale data decorrere la loro speciale ferma di un anno.

Avvertesi peraltro che gli uomini predetti potranno essere ammessi soltanto nei corpi delle armi a piedi, cioè: fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (esclusa la brigata lagunari), artiglieria da costa e da fortezza e compagnie di sanità. Detti uomini potranno essere ammessi anche nell'artiglieria da campagna ed a cavallo, qualora aspirino a prestare servizio nelle compagnie treno presenti alla sede dei rispettivi reggimenti.

3. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che, a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.

4. Coloro che ritarderanno a presentarsi alle armi saranno tradotti al Comando del distretto per mezzo dell'arma dei carabinieri Reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all' autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

5. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo al distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal Sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

6. Le reclute che *si trovano nel Comune in cui ha sede il distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a quel comando, col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste, nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . . .

Tutte le altre si presenteranno in tempo opportuno al Sindaco del Comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate, per ferrovia, per mare o per via ordinaria, al Comando del distretto a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. Le reclute chiamate sotto le armi che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al Sindaco del Comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

8. Gli uomini che risiedono in un Comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, nel presentarsi, insieme agli altri, al Sindaco del Comune di residenza, avranno cura di farsi apporre il *visto per la partenza* sul foglio provvisorio di congedo, affinchè possano poi ricevere dal distretto le indennità di cui al n. 11 del presente manifesto.

9. Quando esista ferrovia, le reclute riceveranno dal Sindaco del Comune di residenza la richiesta modello *B* pel trasporto a tariffa militare, osservato quanto dispongono i numeri 7 e 25 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva*, quali furono modificate con la circolare n. 2 del 16 febbraio 1903. La spesa relativa sarà poi rimborsata alle reclute dal distretto.

10. I Sindaci regoleranno la partenza degli uomini chiamati alle armi in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente al distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio che fa parte del manifesto.

I Sindaci stessi, qualora dovessero fare eventuali anticipazioni alle reclute chiamate, osserveranno strettamente le disposizioni contenute nell'art. 6 delle *Istruzioni per l'invio ai distretti degli inscritti di leva* (ottobre 1898).

11. Quando saranno giunte al distretto, le reclute chiamate alle armi riceveranno, oltre il rimborso delle spese di trasporto, cui abbiano diritto a senso del n. 9, anche l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio.

Riceveranno però soltanto metà dell'indennità di trasferta pel giorno della loro presentazione:

a) quelle che si trovano alla sede del Comando di distretto o provengono da altri Comuni di quello stesso mandamento;

b) quelle residenti in altri mandamenti, le quali, contrariamente alle disposizioni contenute nei nn. 6 e 8 del presente manifesto, si presentano direttamente al distretto senza il *visto per la partenza*.

Tali indennità saranno però pagate soltanto agli uomini che si presenteranno al Comando del distretto nelle ore antimeridiane dei giorni fissati. Quelli che si presenteranno nelle ore pomeridiane, ovvero nei giorni successivi, e non potranno dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno indennità di trasferta.

Inoltre a questi uomini che hanno indugiato a presentarsi non sarà concesso la esenzione dal vitto ed il permesso di pernottare fuori caserma; e nel destinarli ad un corpo non si terrà alcun conto delle loro aspirazioni individuali.

12. Gli uomini della classe 1883 e gli studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati col presente manifesto, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese del loro incorporamento.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 24 marzo.

Gli uomini che intendano di compiere il volontariato di un anno in un'arma di loro scelta (limitatamente a quelle indicate nel n. 2 del presente manifesto), per la quale abbiano la voluta attitudine fisica, anzichè in quella cui potrebbe spettare loro l'assegnazione, dovranno fare la relativa domanda appena si presentano al distretto e, ad ogni modo, prima che sia effettuato il loro invio al corpo al quale dovrebbero essere assegnati.

13. Gli uomini chiamati alle armi che aspirano al ritardo del servizio come studenti d'Università o di istituti assimilati ad Università o come allievi interni d'istituti per le missioni del Regno e della Colonia Eritrea, i quali non abbiano compiute le pratiche per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, o anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. Le reclute le quali sono studenti regolari degli istituti appresso indicati potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammesse a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle Università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo Regolamento:

Istituto di scienze sociali di Firenze;

Istituto tecnico superiore di Milano;

Università « Luigi Bocconi » di Milano;

Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Scuola diplomatico-coloniale istituita presso la R. Università di Roma;

Istituti di belle arti di Bologna, Firenze, Modena, Parma, Roma e Venezia *limitatamente ai corsi speciali di scultura, architettura e disegno di figura*;

Istituti di belle arti di Napoli e Palermo, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Milano e Torino, *limitatamente ai corsi speciali di pittura, scultura e architettura*;

Accademia di belle arti di Carrara, *limitatamente al corso speciale di scultura*;

Istituto di belle arti di Lucca, *limitatamente al corso speciale di pittura*.

Potranno pure ottenere di essere ammessi a fruire dell'accennato beneficio quelle reclute che comprovino, mediante presentazione di certificati di studi, debitamente autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università estere o di istituti stranieri di istruzione superiore che, per l'importanza degli studî che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle Università del Regno.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 34 della legge sull'emigrazione, potranno essere ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare gli uomini che comprovino di trovarsi come allievi interni in istituti del Regno o della colonia Eritrea a compiere gli studî per le missioni.

15. Gli uomini aventi obbligo di rispondere alla presente chiamata che aspirano al ritardo del servizio come studenti di Università o di istituti assimilati ad Università, ma che, quantunque siano domiciliati in un comune in cui è istituito tiro a segno,

sono sprovvisti del relativo requisito, possono tuttavia essere ammessi al ritardo del servizio, purchè presentino, insieme al certificato di studî, il libretto da cui risulti che sono incritti ad una società di tiro e si obblighino di provare prima della chiamata generale alle armi della classe 1884 di avere eseguite le prescritte lezioni e di avervi conseguita la voluta idoneità.

16. Gli uomini che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali, non avendo chiesta l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 5 gennaio u. s., domandino di essere assegnati ai corsi pei quali le ammissioni saranno aperte nel corrente anno e comprovino di possedere i titoli di studio all'uopo richiesti (passaggio dal 1° al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero studî superiori, o titoli di studio riconosciuti equipollenti) o siano per età in condizione di potere, dopo i corsi, essere nominati sottotenenti di complemento, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi.

Avvertesi però che il tempo da essi passato, per effetto di tale concessione, in congedo illimitato provvisorio, non sarà loro computato nella ferma e che quindi, al loro presentarsi alle armi nel giorno che verranno iniziati i corsi suaccennati, i medesimi avranno tutti gli obblighi di servizio sotto le armi derivanti dalla ferma loro spettante. Al riguardo dovranno rilasciare al Comando del distretto apposita dichiarazione in tal senso.

17. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria o genio come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza come panattieri, macellai, mugnai, ecc., sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo al distretto, di regolare certificato comprovante la loro qualità.

Tale certificato dovrà essere rilasciato, a seconda dei casi, dalle autorità scolastiche o dal Sindaco o dal direttore dell'Amministrazione, opificio o stabilimento a cui gli aspiranti sono o furono addetti.

Le reclute che aspirano all'ammissione nell'arma dei carabinieri Reali debbono presentare la relativa domanda al distretto qualche giorno prima dell'inizio della presente chiamata.

18. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, sarà a loro riguardo applicabile il disposto del § 680 dell'istruzione complementare, al Regolamento sul reclutamento, giusta il quale uno di essi può essere rinviato in congedo illimitato provvisorio fino a che l'altro abbia compiuto un periodo d'istruzione e possa esser inviato in congedo per anticipazione.

19. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

ISTRUZIONE SUPERIORE

Università.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio dei professori:

Barnera Luigi, ordinario di filosofia morale, da L. 7000 a L. 7500, dal 15 dicembre 1903.

Rossi Luigi, ordinario di diritto costituzionale, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Magazzari Angelo, assistente nella scuola di veterinaria, da L. 1500 a L. 1650, dal 1° gennaio 1904.

Nell'Università di Catania.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Marletta Pasquale, portiere-custode nell'istituto anatomico, da L. 660 a L. 720, dal 1° gennaio 1904.

Nell'Università di Messina.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore Nicotra Leopoldo, ordinario di botanica, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° dicembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

è aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di

Alessandro dott. Francesco, assistente nella clinica oculistica, da L. 600 a L. 660 dal 1° gennaio 1904.

Nell'Università di Modena.

Con R. decreto del 21 gennaio 1904:

Daccomo prof. Girolamo, ordinario di chimica farmaceutica, è confermato nell'ufficio di direttore della scuola di farmacia, per il triennio scolastico 1903-904 — 1905-906.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

è aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore

Olivi Luigi, ordinario di diritto internazionale, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessenio, lo stipendio di Bertacchini dott. Pietro, settore nel gabinetto di anatomia umana normale, da L. 1100 a L. 1210, dal 1° novembre 1903.

Nell'Università di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio dei professori:

Chirone Vincenzo, ordinario di materia medica e farmacologia sperimentale, da L. 7000 a L. 7500, dal 15 dicembre 1903.

Castellino Pietro, ordinario di patologia speciale medica dimostrativa, da L. 5000 a L. 5500, dal 16 gennaio 1904.

Nell'Università di Padova.

Con R. decreto del 24 gennaio 1904:

Lucatello prof. Luigi, straordinario di patologia speciale medica dimostrativa, è promosso ordinario della stessa disciplina, con lo stipendio di L. 5000, dal 1° febbraio 1904.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore: De Giovanni Achille, ordinario di clinica medica, da L. 7000 a L. 7500, dal 16 dicembre 1903.

Nell'Università di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore: Columba Gaetano Mario, ordinario di storia antica, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, dal 1° gennaio 1904, lo stipendio di:

Corbino dott. Orso Mario, assistente nel gabinetto di fisica, da L. 1200 a L. 1320;

Foderà dott. Filippo Arturo, assistente nel gabinetto di materia medica, da L. 1500 e L. 1650;

Marotta dott. Giovanni, assistente nel gabinetto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, da L. 1000 a L. 1100.

Nell'Università di Parma.

Con decreto Ministeriale del 1° dicembre 1903:

È revocato e dichiarato senza effetto l'altro decreto 31 ottobre 1903, col quale:

Farina dott. Mario fu nominato assistente nel gabinetto di anatomia umana; ed in sua vece è nominato Lesignoli dott. Giuseppe, con lo stipendio di L. 500, dal 1° dicembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore Andres Angelo, ordinario di zoologia, anatomia e fisiologia comparate, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° gennaio 1904.

Nell'Università di Pavia.

Con R. decreto del 17 gennaio 1904:

Mariani prof. Mariano, ordinario di procedura civile e ordinamento giudiziario, è nominato preside della facoltà di giurisprudenza per il triennio scolastico 1903-904 — 1905-906.

Con R. decreto del 24 gennaio 1904:

Albanese prof. Manfredi, straordinario di materia medica e farmacologia sperimentale e direttore del relativo gabinetto, è promosso ordinario della stessa disciplina, con lo stipendio di L. 5000 e l'assegno di L. 700, dal 1° febbraio 1904.

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore: Buzzatti Giulio Cesare, ordinario di diritto internazionale, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° novembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di: Traina dott. Rosario, secondo settore nel gabinetto di anatomia patologica, da L. 1000 a L. 1100, dal 1° novembre 1903.

Nell' Università di Pisa.

Con decreto Ministeriale del 4 gennaio 1904:

Landi dott. Lando, già aiuto nella clinica medica generale, è collocato a riposo per mancata conferma, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per il conseguimento di ciò che potrà competergli a termine di legge.

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, dal 1° dicembre 1903, lo stipendio dei professori:

Toniolo Giuseppe, ordinario di economia politica, da L. 6500 a L. 7000.

Pampaloni Muzio, ordinario di istituzioni di diritto romano, da L. 6500 a L. 7000.

Vacchelli Giovanni, ordinario di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, da L. 5000 a L. 5500.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Garbocci Andrea, preparatore nell'orto botanico, da L. 1650 a L. 1800, dal 1° dicembre 1903.

Con decreto rettoriale del 20 luglio 1903:

Pieroni Giovanni è nominato servente nel gabinetto d'igiene, con lo stipendio di L. 720, dal 1° novembre 1903 al 31 ottobre 1904.

Nell'Università di Roma.

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, dal 1° dicembre 1903, lo stipendio dei professori:

Filomusi-Guelfi Francesco, ordinario di diritto civile, da L. 7000 a L. 7500.

Scialoia Vittorio, ordinario di diritto romano, da L. 6500 a L. 7000.

Nocentini Lodovico, ordinario di lingue e letterature dell'Estremo Oriente, da L. 5000 a L. 5500.

Con decreto Ministeriale del 22 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Cirilli ing. Guido, assistente alla scuola di disegno d'ornato, da L. 1500 a L. 1650, dal 1° dicembre 1903.

Nell'Università di Sassari.

Con decreto Ministeriale del 14 gennaio 1904:

Bartolomei Alfredo è nominato, per l'anno scolastico 1903-904, professore straordinario di filosofia del diritto, con lo stipendio di L. 3000, dal 16 gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 20 gennaio 1904:

Coletti Francesco è nominato, per l'anno scolastico 1903-904, professore straordinario di statistica, con lo stipendio di L. 3000, dal 1° febbraio 1904.

Nell'Università di Siena.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore Gucci Pietro, ordinario di chimica generale, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° dicembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 22 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Lusini dott. Valerio, aiuto nel gabinetto di materia medica, da L. 1320 a L. 1440, dal 1° dicembre 1903.

Nell'Università di Torino.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1904:

È prorogata dal 1° novembre 1903 e non oltre il 31 ottobre 1904 l'aspettativa per motivi di salute concessa a Da Cruz Giuseppe, servente nel gabinetto di anatomia normale, con l'assegno di L. 440, pari alla metà del suo stipendio.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio dei professori:

Silva Bernardino, ordinario di patologia speciale dimostrativa medica, da L. 5000 a L. 5500, dal 1° dicembre 1903.

Mosso Angelo, ordinario di fisiologia umana, da L. 7000 a L. 7500 dal 16 dicembre 1903.

Spezia Giorgio, ordinario di mineralogia, da L. 7000 a L. 7500 dalla stessa data.

Istituti superiori.

Nell'Istituto di studî superiori pratici e di perfezionamento in Firenze,

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio dei professori:

Filippi Angiolo, ordinario di medicina legale, da L. 6500 a L. 7000, dal 1° gennaio 1904.

Mya Giuseppe, ordinario di clinica pediatrica, da L. 5000 a L. 5500, dalla stessa data.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Cipriani Giulio, custode ed osservatore nell'osservatorio meteor logico, da L. 1500 a L. 1650, dal 1° gennaio 1904.

Nell'Istituto tecnico superiore di Milano.

Con decreto Ministeriale del 25 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Barbetta Angelo, servente, da L. 900 a L. 990, dal 1° gennaio 1904.

Cambieri Angelo, servente, da L. 720 a L. 792, dalla stessa data.

Nella Scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Bologna.

Con decreto Ministeriale del 1° gennaio 1904:

Rizzoli ing. Gaetano è nominato assistente, con lo stipendio di L. 850, dal 1° gennaio al 31 ottobre 1904.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore:

Stabilini Giulio, ordinario di costruzioni stradali e ferroviarie, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° gennaio 1904.

Nella Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

È aumentato di un decimo, per compiuto quinquennio, lo stipendio del professore:

Levi Giuseppe, ordinario di patologia interna e clinica medica, da L. 6000 a L. 6500, dal 1° novembre 1903.

Segreterie universitarie.

Con R. decreto del 17 gennaio 1904:

Sono promossi a decorrere dal 20 gennaio 1904:

Tartufari Guglielmo, dalla seconda alla prima classe dei segretari, con lo stipendio di L. 4000.

Bartolini Giuseppe, dalla terza alla seconda classe dei segretari, con lo stipendio di L. 3500.

Menghini Mario, dalla prima classe dei vice segretari alla terza classe dei segretari, con lo stipendio di L 3000.

Zolesi Sebastiano Alberto, dalla seconda alla prima classe dei vice segretari, con lo stipendio di L 2500.

Mosca Ludovico, dalla terza alla seconda classe dei vice segretari, con lo stipendio di L. 2000.

Levi de Veali Salvatore, vice segretario, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio dal 1° febbraio 1904, ed è destinato alla segreteria dell'Università di Catania dalla stessa data.

Con decreto Ministeriale del 19 gennaio 1904:

Manfredi Diomedo, bidello nella segreteria dell'Università di Modena, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in servizio, dal 1° febbraio 1904.

ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA

Istituti tecnici e nautici.

Con R. decreto del 10 gennaio 1904:

Fano Augusto, professore titolare di storia naturale nell'istituto tecnico di Aquila, in aspettativa per salute, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è destinato all'istituto tecnico di Sondrio, dal 1° gennaio 1904.

Con R. decreto del 14 gennaio 1904:

Montacuti Carlo, titolare di computisteria e ragioneria nell'istituto tecnico di Ancona, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° gennaio e non oltre il 31 dicembre 1904;

De Bartholomaeis Vincenzo, professore titolare di lettere italiane nell'istituto tecnico di Lodi, in aspettativa per motivi di famiglia, è, a sua domanda, richiamato in servizio ed è destinato alla cattedra di lingua italiana e storia nell'istiiuto nautico di Riposto, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 20 dicembre 1903:

è aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio dei sottonotati professori:

Fantasia Pasquale, titolare di topografia e disegno topografico nell'istituto tecnico di Milano, da L. 3528 a L. 3828, dal 6 agosto 1903.

dal 1° ottobre 1903:

Zaccaro Domenico, di lingua tedesca, a Bari, da L. 2940 a L. 3210.

Ugolini Alberto, di lingua francese, a Chieti, da L. 2940 a L. 3210.

Cacciardi Edoardo, id. id., a Palermo, da L. 2940 a L. 3210.

Serra Giulio, di storia e geografia, a Pesaro, da L. 3228 a L. 3498.

Piccioni Pio, di disegno a Parma, da L. 2964 a L. 3234.

Ambrosino Vincenzo, di matematiche, a Reggio Emilia, da L. 2964 a L. 3234.

Del Lupo Michele, di storia naturale, a Torino, da L. 2964 a L. 3234.

Traverso Raniero, di matematiche, a Genova, da L. 2964 a L. 3234.

Naccari Aristide, di disegno, a Venezia, da L. 2964 a L. 3234.

Lanero Giuseppe, id., a Genova, da L. 2964, a L. 3234.

Donati Giovanni, di lingua francese, a Parma, da L. 2940 a L. 3210.

Gelosi Giovanni, id. id. a Roma, da L. 2940 a L. 3210, ridotte per ragioni di cumulo a L. 2973.34.

Ferretti Angelo, id. id., a Reggio Emilia, da L. 9940 a L. 3210, ridotte per ragioni di cumulo a L. 2942 67.

Luxardo Ottorino, della presidenza, a Venezia, da L. 3500 a L. 3850.

Della Bona Giovanni, di diritto e legislazione rurale, a Parma, da L. 3792 a L. 4092.

Tommasi Annibale, di storia naturale, a Pavia, da L. 3528 a L. 3828, ridotte per ragioni di cumulo a L. 3618.67.

Ferrari Prospero, di agraria, computisteria agraria ed estimo, a Firenze, da L. 3528 a L. 3828.

Misani Alessandro, di computisteria e ragioneria, a Viterbo, da L. 3528 a L. 3828.

Rossi Felice, di diritto e legislazione rurale, a Cuneo, da L. 3528 a L. 3828.

Trottarelli Giacomo, di chimica generale ed organica e relative esercitazioni, a Terni, da L. 3528 a L. 3828.

Ravenna Emilio, di computisteria e ragioneria, a Palermo, da L. 3528 a L. 3828, ridotte per ragioni di cumulo a L. 3818.67.

Serra Caracciolo Nicolò, di costruzione navale, disegno relativo e teoria delle navi, a Napoli, da L. 3528 a L. 3828.

Muratori Carlo, di macchine a vapore e disegno relativo, a Genova, da L. 3528 a L. 3828, ridotte per ragioni di cumulo, a L. 3338.67.

Landi Guido, di disegno, a Modena, da L. 3528 a L. 3828.

Solari Giuseppe, di agraria, computisteria agraria ed estimo, a Girgenti, da L. 3528 a L. 3828.

Testa Augusto, di lingua tedesca, a Parma, da L. 3528 a L. 3828.

Cavalli Giuseppe, di computisteria e ragioneria, ad Alessandria, da L. 3528 a L. 3828.

Borioni Torquato, di lingua francese, a Bari, da L. 3228 a L. 3498.

Pirondini Geminiano, di matematiche, a Parma, da L. 2964 a L. 3234.

Romei Romeo, di lingua francese a Napoli, da L. 2964 a L. 3234.

Seguin Amedeo, di lingua tedesca, a Brescia, da L. 2964 a L. 3234.

Lo stipendio di L. 2596, che il professore: Luxardo Ottorino, percepisce quale titolare (fuori ruolo) della cattedra di fisica, meccanica e meteorologia nell'istituto nautico di Venezia, è ridotto, dal 1° ottobre 1903, a L. 2114, per effetto del cumulo con l'altro stipendio di L. 3850, ch'egli è stato ammesso a godere quale preside dell'istituto tecnico e nautico di Venezia.

Lo stipendio di L. 1368, che il professore: Della Bona Giovanni, percepisce quale preside (fuori ruolo) dell'istituto tecnico di Parma, è ridotto, dal 1° ottobre 1903, a L. 1214.67 per effetto del cumulo, con l'altro stipendio di lire L. 4092 ch'egli è stato ammesso a godere quale titolare della cattedra di diritto e legislazione rurale nel medesimo istituto.

Paterna Baldizzi Leonardo, reggente di disegno nell'istituto tecnico di Girgenti, temporaneamente comandato a prestare servizio in Roma all'ufficio per gli scavi del Foro Romano, cessa dal comando suddetto, ed è trasferito per servizio alla cattedra di disegno nell'istituto tecnico di Palermo, dal 1° gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 1° gennaio 1904:

Fileti Enrico, è nominato professore di attrezzatura, manovra navale e telegrafia marittima nell'istituto nautico di Palermo, col grado di reggente e con lo stipendio annuo di L. 2200, dal 1° gennaio al 30 settembre 1904 e con conferma fino a contraria disposizione.

Scuole Tecniche.

Con R. decreto del 3 dicembre 1903:

Mormina Arturo, direttore titolare della scuola tecnica di Canicattì, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, coll'assegno annuo di L. 1725, pari alla metà del suo stipendio, dal 1° dicembre 1903, e non oltre il 30 novembre 1905.

Con decreto Ministeriale del 3 dicembre 1903:

Mormina Arturo, incaricato di storia e geografia e diritti e doveri nella scuola tecnica di Canicattì, è, a sua domanda, col-

locato in aspettativa per motivi di salute, coll'assegno annuo di L. 750, pari alla metà del suo stipendio, dal 1° dicembre 1903 e non oltre il 30 settembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 10 gennaio 1904:

Bergamaschi Oreste, incaricato di computisteria nella scuola tecnica di Bergamo, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per salute, con l'assegno annuo di L. 600, pari alla metà del suo stipendio, dal 1° gennaio e non oltre il 30 settembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 13 gennaio 1904:

Muscatello Giuseppe è nominato incaricato di scienze naturali nella scuola tecnica di Como, con lo stipendio annuo di L. 1200, dal 16 gennaio al 30 settembre 1904, e con conferma fino a disposizione contraria.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1904:

Baridon Paolo, incaricato di lingua francese nel ginnasio di Ventimiglia, è nominato, per concorso, reggente della stessa materia nella scuola tecnica di Racconigi, con lo stipendio in ragione di L. 1800 annue, dal 16 gennaio al 30 settembre 1904 e con conferma fino a contraria disposizione;

Magnani Bernardo è nominato, per concorso, reggente di lingua francese nella scuola tecnica di Sansepolcro, con lo stipendio in ragione di L. 1800 annue, dal 16 gennaio al 30 settembre 1904 e con conferma fino a contraria disposizione.

ISTRUZIONE MAGISTRALE

—

Scuole normali.

Con R. decreto del 5 novembre 1903:

Paini Molinari Zaira, titolare di matematica nella scuola normale femminile di Oneglia, è collocata in aspettativa, per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° novembre 1903 e non oltre il 31 ottobre 1905, con l'assegno di L. 800 annue pari al terzo dello stipendio di cui è provveduta.

Con R. decreto del 14 novembre 1903:

Raimoino Clemente, titolare di pedagogia e direttore della scuola normale femminile di Sanginesio, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 16 novembre 1903 e non oltre il 15 novembre 1905, con l'assegno di L. 2314 annue, pari alla metà dello stipendio di cui è provveduto.

Calini Giacinta, titolare di storia e geografia della scuola normale di Reggio Emilia, è collocata a riposo, per avanzata età, in seguito a sua domanda, dal 16 novembre 1903 ed è ammessa a far valere i suoi titoli pel conseguimento di quanto potrà spettarle a' termini di legge.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Fassò comm. Giacinto, direttore capo di divisione di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 1° aprile 1904, col grado onorifico d'ispettore generale.

Con R. decreto del 4 febbraio 1904:

Martinelli Carlo, vice segretario amministrativo di 2ª classe, è collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, con la perdita dello stipendio e non dell'anzianità, dovendo prestare servizio militare, per soddisfare agli obblighi di leva, a decorrere dal 1° marzo 1904.

Montanari Giovanni — Pirra cav. Giovanni — Arlenghi cav. Giuseppe — Verando Carlo, archivisti, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° aprile 1904.

Stiavelli Giacinto — Pautassi Michele — Savagnone Francesco — Mosca Carlo, archivisti, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3200, a decorrere dal 1° aprile 1904.

Bigiani Pio — Ferrario cav. Emilio — Montanari Gaetano — Camera cav. Maggiorino, ufficiali d'ordine, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L 2200, a decorrere dal 1° aprile 1904.

Carlotti Carlo — Antonielli Giuseppe — Campobrin Emanuele — Palmarini Ferdinando, ufficiali d'ordine, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800, a decorrere dal 1° aprile 1904.

Con R. decreto del 7 febbraio 1904:

Lancia dott. Stanislao, segretario amministrativo di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° febbraio 1904.

Con R. decreto del 14 febbraio 1904:

Naymiller comm. Ubaldo, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio a decorrere dal 1° aprile 1904, col grado onorifico d'ispettore generale di ragioneria.

Intendenze di Finanza.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1904:

Vitale Vincenzo, ufficiale di scrittura di 3ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 16 novembre 1903.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 25 febbraio 1904, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali di Mantova, di Verona e di Piacenza, ha imposto la cura obbligatoria dei gelsi infetti dalla *Diaspis pentagona* per la provincia di Mantova: nei Comuni di Roverbella e Marmirolo; per quella di Verona nel Comune di Oppeano, e per quella di Piacenza nel Comune di S. Lazzaro Alberoni.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 24 corrente, in Cervarese Santa Croce, provincia di Padova, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, il 24 febbraio 1904.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 779,669 e N. 783,806 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale rispettivamente per L. 195 e L. 10 annue, al nome di Del Felico *Colombina* fu Giacomo, minore, sotto l'amministrazione della madre Pircher Giovanna, domiciliata in Sondrio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Del Felice *Teresa Colomba* fu Giacomo, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detto iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 26 febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,217,913 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 25, al nome di Porta *Cesare* fu Vittorio, minore, sotto la patria potestà della madre Gaudenzi Carolina vedova Porta, domiciliato in Piacenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Porta *Giulio Cesare* fu Vittorio, minore, ecc. (ed il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 16 febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 febbraio, in lire 101,24.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

26 febbraio 1904.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	99.95 $^1/_2$	97.95 $^1/_2$
	4 % *netto*	99,73 $^3/_4$	97.73 $^3/_4$
	3 $^1/_2$ % *netto*	96.91 $^3/_4$	95.19 $^3/_4$
	3 % *lordo*	72.00	70.80

CONCORSI

AVVISO DI CONCORSO

al premio Stambucchi astronomo

Scadenza 30 giugno 1901, ore 15.

Premio L. 800.

Il « premio Stambucchi astronomo » sarà conferito a una memoria di astronomia scritta in italiano o in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce (30 giugno 1902-30 giugno 1904), e dall'autore inviata alla direzione del R. Osservatorio di Brera in Milano, con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in questione.

Sono escluse dal concorso le memorie manoscritte e inoltre le memorie stampate delle quali gli autori sieno direttori di una scuola governativa (Art. 5 dello Statuto). 1.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 26 febbraio 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

La seduta è aperta alle ore 15,55.

ARRIVABENE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Messaggio
del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Camera dei deputati, col quale questi trasmette al Senato il progetto di legge d'iniziativa parlamentare: « Nomina di una Commissione d'inchiesta sulla marina militare ».

Approvazione del progetto di legge: « Riduzione di tassa per i pacchi contenenti gli abiti borghesi che i coscritti ed i richiamati sotto le armi spediscono alle loro famiglie ». (N. 278).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e senza discussione si approvano i due articoli del progetto di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria ». (N. 274).

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE, Dichiara aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domanda al Governo i motivi per cui in un disegno di legge, che riguarda gli organici, sono stati dimenticati gli impiegati delle agenzie delle imposte, che disimpegnano funzioni delicatissime, e nondimeno sono trattati al disotto degli ufficiali d'ordine delle Intendenze. Dimenticati pure sono gl'impiegati straordinari delle agenzie delle imposte dirette.

L'oratore non intende presentare emendamenti, nè pensa sia possibile rinviare il disegno di legge alla Camera, ma si contenta di una promessa da parte del Governo che con le somme stanziate in questo disegno di legge si trovi modo di recar beneficio, oltre che agli impiegati straordinari delle Intendenze di finanza, anche a quelli delle agenzie delle imposte dirette.

VISCHI. Come dichiarò altra volta che egli avrebbe sempre dato voto contrario a qualsiasi aumento di stipendio degli impiegati, così un dovere di coscienza lo spingerebbe oggi a votare contro questo progetto di legge, se il principio dell'uguaglianza di trattamento tra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e quelli delle Amministrazioni provinciali non lo consigliasse a fare una eccezione.

Se con questa legge il Governo ha creduto di poter richiamare gl'impiegati dell'Amministrazione centrale alle provinciali o viceversa, egli darà voto favorevole.

Rileva che è doveroso provvedere alla sistemazione del perso-

nale straordinario delle agenzie delle imposte dirette, e non trova ragione per cui il Governo ciò abbia dimenticato.

Non dubita della sincerità delle risposte del sottosegretario di Stato alle finanze, di cui è parola nella relazione del senatore Borgatta, ma crede conveniente che queste risposte sieno rinnovate innanzi al Senato.

FINALI. Desidera sapere perchè il progetto di legge, che modifica alcuni ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria, si occupa del personale amministrativo e d'ordine e trascura completamente il personale di ragioneria, le cui funzioni sono non meno importanti e delicate, e la cui opera non è meno benemerita.

BORGATTA, relatore. Potrebbe astenersi dal rispondere al senatore Astengo, che rivolse le sue osservazioni specialmente al sottosegretario di Stato per le finanze; se non che gli corre obbligo di dichiarare che anche l'Ufficio centrale si occupò del benemerito personale straordinario delle agenzie delle imposte, ma non credette di andare più innanzi nell'esame della questione dietro le risposte del sottosegretario di Stato per le finanze, il quale assicurò alla Camera che il Governo si riserva l'iniziativa di provvedere alla risoluzione di questa importante questione.

Al senatore Vischi rammenta i precedenti parlamentari della questione della disuguaglianza di trattamento tra il personale dell'Amministrazione centrale e quello delle Amministrazioni provinciali, e si augura che il Governo ed il Parlamento trovino un giorno il modo di eliminarla.

MAJORANA ANGELO, sottosegretario di Stato alle finanze. Risponde partitamente ai diversi oratori, e comincia dalla domanda fattagli dal senatore Astengo, dichiarando che veramente nel disegno di legge in discussione vi sono categorie d'impiegati, non già dimenticate, ma non considerate.

L'oratore deve anzi riconoscere che vi sono delle lacune perfettamente giustificate dal fatto che l'attuale Ministero, per corrispondere a promesse lungamente attese, e ad impegni ripetutamente presi, trovò opportuno di raccogliere l'eredità di studi e lavori compiuti dal precedente Ministero, e compendiati in questo disegno di legge, che provvede ad alcune categorie d'impiegati riservandosi di completare gli studi iniziati per provvedere alle altre.

Fra esse quella degli impiegati delle imposte dirette, verso i quali può dirsi che il Governo sente obblighi anche per un sentimento di egoismo, come quelli che più direttamente concorrono allo accertamento dei redditi dell'erario.

Così anche per le altre categorie cui si è fatto cenno dai diversi oratori, specialmente per il personale doganale e del catasto. Per tutte deve inoltre avvertire che si tratta anche di difficoltà d'ordine finanziario.

Intende con questo di rispondere alle osservazioni fatte dal senatore Vischi cui aggiunge che la parificazione fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni locali, la *vexata questio* dell'Amministrazione dello Stato, è un problema che tutti riconoscono di tale gravità che non può certamente attendersi sia risoluto senza forti studi, come accennò il relatore dell'Ufficio centrale.

Egli assicura da parte sua che dal Governo questi studi si fanno con coscienza ed alacrità, e spera che esso potrà presentarne i risultati al Parlamento, dichiarando però anzitempo che una ragione di disparità fra l'Amministrazione centrale e quelle provinciali può forse riscontrarsi nel compito diverso che esse hanno.

Al senatore Finali, circa il personale di ragioneria, dichiara che questo dipende dal Ministero del tesoro, e che ad esso è opportuno si provveda con un apposito disegno di legge del ministro competente.

Quanto alle due questioni accennate nella relazione dell'Ufficio centrale, sulla prima relativa ai commessi gerenti dei ricevitori del registro, spiega che essa è collegata all'altra molto grave della retribuzione ad aggio o a stipendio di questi impiegati. Sull'altra relativa ai vice-segretari amministrativi, dichiarati idonei in un recente concorso per la promozione a segretari, riconosce in essi non già un diritto acquisito, ma una ragione di equità, perchè il ministro procuri di provvedere alla loro sorte con i posti che potessero farsi vacanti per effetto dei nuovi organici.

ASTENGO. Ringrazia il sottosegretario di Stato per le finanze delle date risposte.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Senza discussione si approvano i sei articoli del progetto di legge, con le relative tabelle e la nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1903-904.

Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge votati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione. Si procede allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riduzione di tassa per i pacchi contenenti gli abiti borghesi che i coscritti ed i richiamati sotto le armi spediscono alle loro famiglie:

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	10
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria:

Votanti	70
Favorevoli	53
Contrari	16
Astenuto	1

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 17,15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 26 febbraio 1904

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14,5.

RICCIO V., segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo l'onorevole Rebaudengo.

(È conceduto).

PRESIDENTE comunica che dal Ministero di grazia e giustizia pervennero quattro domande di procedere:

contro l'onorevole Aprile per contravvenzione ferroviaria;

contro l'onorevole D'Andrea per contravvenzione al codice di commercio:

contro l'onorevole Rigola per contravvenzione alla legge di pubblica sicurezza; e

contro l'onorevole Gallo per contravvenzione alla legge sui lavori pubblici.

(Saranno trasmesse agli Uffici).

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Barbato con la quale, per ragioni di famiglia, rassegna le sue dimissioni da deputato.

COSTA ANDREA comprende le ragioni di delicatezza che hanno indotto l'onorevole Barbato a rassegnare le sue dimissioni; tuttavia propone che non sieno accettate, e che si accordi all'onorevole Barbato un congedo di tre mesi. (Bene).

FERRERO DI CAMBIANO, non pel caso presente, ma per ragioni di principio, conferma ciò che ha sempre sostenuto: cioè che quando un deputato rassegna le dimissioni, la Camera senz'altro debba prenderne atto.

COTTAFAVI consente nella proposta dell'onorevole Costa che non si accettino le dimissioni dell'onorevole Barbato del quale pur discostandosi dai suoi principî loda l'integrità.

SOCCI in massima è d'accordo con l'onorevole Ferrero di Cambiano; ma in vista della fine non lontana del periodo di legislatura, ritiene non debbasi fare per l'onorevole Barbato, di cui pone in rilievo il carattere, ciò che non si è mai fatto per altri.

FERRERO DI CAMBIANO ripete che ha fatto una questione di principio, non ha inteso entrare nel merito del caso presente. Confida che la prossima legislatura regolerà anche questa materia.

(La proposta dell'onorevole Costa è approvata).

Interrogazioni.

DEL BALZO G., sottosegretario di Stato per l'agricoltura e **commercio, risponde all'onorevole Socci che lo interroga « sulle gravi irregolarità avvenute in una Banca di Piombino, già da gran tempo riscontrate, e per le quali non fu ancora preso alcun provvedimento ».**

Si tratta evidentemente della Cassa mutua agricola che è in liquidazione.

Assicura che sarà provveduto convenientemente, sia ad appianare i dissidi sorti tra il direttore e il commissario che a risolvere le altre vertenze.

SOCCI prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici, risponde all'onorevole Cavagnari che lo interroga per conoscere « come intenda risolvere il problema della continua e lamentata insufficienza del materiale rotabile ferroviario sulla penisola del molo vecchio nel porto di Genova ».

La deficienza del materiale rotabile sul molo vecchio si è realmente verificata: ma l'inconveniente non facilmente si può riparare.

La questione ha attinenza con la costruzione della Galleria delle Grazie, che crea difficoltà tecniche ed economiche.

Il Governo tuttavia è ben disposto, e confida nell'iniziativa del Consorzio del porto di Genova.

CAVAGNARI nota che la questione è contemplata dalla legge del 1887 che stabilisce il collegamento del molo vecchio alla stazione Brignole, dato un determinato movimento di merci. Ora il movimento presente è assai superiore al previsto. Espone quindi i gravi inconvenienti che si verificano per il mancato collegamento.

Si accenna a difficoltà tecniche che si debbono superare, ma ben altre se ne sono superate per opere di assai minore importanza.

Non soddisfatto della risposta avuta convertirà la sua interrogazione in interpellanza.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici, risponde all'onorevole Gattoni che lo interroga per sapere « se col miglioramento promesso allo stato del personale idraulico intenda estendere ai guardiani idraulici il diritto a pensione ».

La Camera conosce l'interessamento del Ministero a favore del personale dipendente.

Non mancherà quindi di studiare con amore anche la questione che riguarda i guardiani idraulici.

GATTONI ringrazia.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde all'onorevole Rampoldi che lo interroga per sapere « quale fondamento abbia la voce corsa, ch'egli intenda sopprimere la Commissione consultiva instituita presso il suo Dicastero ».

La voce corsa circa la soppressione della Commissione consultiva non ha fondamento. Il Ministero si riserva solamente di coordinarne meglio le funzioni.

RAMPOLDI ringrazia.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE dà lettura delle conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Miaglia per corruzione elettorale; le quali sono che sia conceduta la chiesta autorizzazione.

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una cassa di previdenza e di pensioni pei segretari ed altri impiegati comunali.

RICCIO, segretario, ne dà lettura.

(Sono approvati tutti gli articoli).

GATTI dà ragione del seguente articolo aggiuntivo:

« Gli anni precedentemente passati dagli impiegati comunali quali maestri elementari saranno computati con quelli della professione di impiegati agli effetti della legge ».

Con questo temperamento si assicurerebbe la pensione a molti che altrimenti, pur avendo sempre servito i Comuni, non potrebbero averla nè come maestri nè come impiegati.

Se non si potrà inserire nella legge, lo raccomanda al Governo perchè in qualche modo provveda ad attuarlo.

GIOLITTI, ministro dell'interno, rammentando le lunghe vicende di questa legge, osserva che non sarebbe prudente esporla ad un altro ritardo, dovendola mandare una seconda volta al Senato, per un'aggiunta che non solo interessa un piccolo numero di persone, ma sarebbe anche di difficile applicazione, dovendosi regolare il passaggio delle ritenute dal Monte pensioni alla Cassa di Previdenza.

Ritiene che si potrà provvedere con un'altra legge, che è già allo studio, per l'istituzione di una Cassa pensioni a favore degl'impiegati delle Provincie e delle Opere pie.

GHIGI, relatore, si associa alle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

GATTI, non potendo vedere accolta subito la sua prosta, la ritira prendendo atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro e facendo voti per la sollecita presentazione del promesso disegno di legge.

Discussione della proposta di legge per la nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori.

RAMPOLDI si dichiara favorevole al concetto fondamentale della legge, quello che la nomina a professore straordinario debba farsi sempre in seguito a concorso; ma desidererebbe che il concorso si facesse non solo per titoli, ma altresì per prova pubblica d'esame. Presenta in questo senso un emendamento.

LUCCHINI L. Stima la proposta di legge contraria al progresso della scienza ed all'incremento delle Università, legalizzando essa e perpetuando una seconda categoria di professori, quella degli straordinari, che dovrebbe rimanere una mera eccezione, e dalla quale non è da attendersi alcun utile contributo agli studi. Favorendo gl'interessi degli individui in confronto dell'interesse pubblico, non si riesce che ad abbassare il valore delle Università.

Molto meno può approvare la promozione ad ordinari dei professori straordinari; non fornendo la legge garanzie sufficienti per questa promozione; giacchè le Commissioni di esami affidano meno dell'arbitrio di un ministro; molto più se il giudizio dei commissari, come si propone col disegno di legge, non sarà collegiale, ma individuale. (Bravo!).

MALVEZZI comprenderebbe le obbiezioni dell'onorevole preopinante se si potessero sopprimere i professori straordinari, ma siccome essi sono ormai entrati nell'organismo universitario, conviene regolarne la posizione e sottrarla ai mutabili eventi.

Discutendo l'articolo 2, non comprende come si possa verificare l'abilità didattica di un professore universitario; tanto più che di questa abilità, i professori hanno dato prova coll'insegnamento.

Credo poi eccessivo pretendere dai professori la presentazione di opere stampate; come credo pericoloso parlare di cattedre fondamentali: sia perchè ci sono insegnamenti che hanno grande importanza, pure non essendo considerati fondamentali, sia perchè l'espressione è inesatta e darà origine a molte incertezze. (Bene!).

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, nota che questo disegno di legge nulla innova allo stato di fatto; anzi non fa che consolidare ciò che è consacrato nella consuetudine. Nota all'onorevole Lucchini che i professori straordinari già hanno acquistato il diritto alla stabilità per molte ragioni: e non ultima quella finanziaria.

Dal punto di vista didattico non vede poi troppi inconvenienti ad avere due gradi di professori; e in ogni modo, sia buono o cattivo il sistema, il fatto è che si sono dovuti nominare professori straordinari, con stabilità d'ufficio, via via che si moltiplicavano gli insegnamenti, mentre rimaneva, per i professori ordinari, il primitivo organico stabilito dalla legge Casati.

Corollario logico delle censure dell'onorevole Lucchini sarebbe la proposta di crescere l'organico dei professori ordinari; ma poichè ciò non è possibile per esigenze di bilancio, è giusto dare ai professori straordinari almeno il conforto della stabilità dell'ufficio. Difende poi, come male minore, il metodo di nomina per concorso quantunque non ne disconosca gli inconvenienti.

Difende poi le particolari disposizioni del disegno di legge rispondendo alle osservazioni degli onorevoli Lucchini, Rampoldi e Malvezzi, dimostrando: come l'abolire la dichiarazione di eleggibilità serva ad eliminare gravi inconvenienti spesso deplorati e come non sia utile moltiplicare i concorsi. Ammette la opportunità di modificare l'articolo 2 dove si parla di cattedre fondamentali, e prega la Commissione di consentire che si dica: « cattedre di materie necessarie per la laurea ».

Anche quanto alla prova dell'abilità didattica, crede che si possa rinunziarvi, modificando l'articolo in guisa da stabilire che, per le promozioni, occorra la proposta delle Facoltà. Vuole invece mantenuta la disposizione che impone la prova dell'operosità scientifica; come non può accettare la nomina dei professori fatta per esame anzichè per titoli. (Bene).

CAMPUS-SERRA fa notare al ministro la condizione di quei dottori aggregati di certe Università delle antiche provincie che sostennero prove accademiche certamente non inferiori a qualsiasi prova di concorso per cattedre universitarie; e quindi domanda, se, anche per questi dottori aggregati, alcuni dei quali insegnano da trent'anni, il disegno di legge consolidi lo stato attuale di fatto. Spera che il ministro farà tranquillanti dichiarazioni in proposito.

CREDARO, relatore, si unisce alle dichiarazioni del ministro, riservandosi di esprimere il parere della Commissione intorno ai singoli emendamenti che saranno presentati agli articoli. All'onorevole Campus-Serra dice che i dottori aggregati alle antiche provincie Sarde conservano interamente i loro diritti.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, conferma questa dichiarazione del relatore relativa ai dottori aggregati.

CAMPUS-SERRA prende atto.

CREDARO, relatore, propone che al terzo comma del primo articolo si aggiunga: « sentito per gli altri due il parere della Facoltà ».

LUCCHINI LUIGI consente a questa modificazione.

RAMPOLDI chiede che al primo comma si stabilisca la pubblica prova d'esame quando il candidato non abbia già dimostrato la sua abilità didattica.

CREDARO, relatore, crede inutile quest'aggiunta il cui concetto sarebbe compreso nel Regolamento che disciplina il conferimento delle cattedre universitarie.

RAMPOLDI nota che una disposizione simile fu già approvata quando si discusse altra volta il disegno di legge.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, accetterebbe l'emendamento con qualche modificazione.

BACCELLI GUIDO nota che per la legge Casati, la quale non è ancora abrogata, i professori ordinari possono essere nominati e per titoli o per prova d'esami.

Vorrebbe quindi che per poter fare la discriminazione nei casi di parità, s'introducesse anche in questo disegno di legge la prova d'esame.

LANDUCCI crede che la formola preferibile sia quella che è contenuta nel Regolamento, e per la quale non si esclude nella Commissione il diritto di richiedere la prova di esami pei liberi docenti e per gl'incaricati, salvo coloro che insegnano da un triennio.

BACCELLI GUIDO rileva come assai difficilmente si possa verificare il caso che uno straordinario concorra al posto di straordinario.

Vorrebbe che nella compilazione del Regolamento si tenesse conto delle idee che si sono manifestate in questa discussione, e fa voti che per la nomina delle Commissioni si ritorni al sistema antico della designazione delle Facoltà.

ORLANDO, ministro della pubblica istruzione, dichiara che nella formazione delle Commissioni intende di attenersi strettamente alla designazione delle Facoltà.

PRESIDENTE dà lettura di due emendamenti accettati dal Governo e dalla Commissione.

Dopo il primo comma si aggiunga:

« Sarà in facoltà della Commissione di richiedere una prova dell'attitudine didattica a quei concorrenti che non fossero già professori straordinari ».

Ed al secondo si aggiunga:

« ..... sentito il parere della Facoltà, presso la quale si tratta di provvedere, quando si debba nominare il secondo e il terzo eleggibile ».

(È approvato l'articolo 1).

MALVEZZI, all'articolo 2, ringrazia il ministro per aver accettato i suoi emendamenti.

LUCCHINI LUIGI e BACCELLI GUIDO propongono alcuni lievi emendamenti ai nn. 1 e 2 dell'articolo 2.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, e CREDARO, della Commissione, li accettano in parte modificati.

BACCELLI GUIDO, al n. 3, rileva che è già stata risolta dalla Camera la questione circa le attribuzioni del Consiglio superiore.

Propone che si tolga l'inciso « su conforme parere del Consiglio superiore », e si lasci il giudizio alle Facoltà.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, e CREDARO, della Commissione, consentono.

MANNA ritiene che al Consiglio superiore si dovrebbe lasciare una certa parte nell'esame dei giudizi delle Commissioni.

ORLANDO, ministro dell'istruzione pubblica, e CREDARO, della Commissione, accettano che siano deferiti al giudizio del Consiglio superiore « per la procedura ».

LUCCHINI LUIGI vorrebbe si specificassero meglio i casi in cui si farà luogo alla convocazione della Commissione.

CAVAGNARI vorrebbe che si usasse la formula « per la legalità della procedura ».

CREDARO, della Commissione, crede inutile questa espressione, poichè il concetto delle parole « per la procedura » già risulta dal contesto.

(Si approvano l'articolo 2 con modificazioni, e l'articolo 3, ed ultimo della legge).

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni della circoscrizione territoriale delle otto preture di Milano.

CIRMENI, segretario, ne dà lettura.

(È approvato senza discussione).

Interrogazioni e interpellanze.

CIRMENI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro della marineria per conoscere quanto siavi di vero nelle voci di infrazioni disciplinari nel distaccamento dei Reali Equipaggi in servizio presso la Regia Legazione di Pekino.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione per sapere se egli intende portare alla sollecita discussione della Camera il progetto di legge relativo all'organico degli ispettori scolastici.

« Rampoldi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio per conoscere quali provvedimenti siano stati presi riguardo alle osservazioni al confine per l'esportazione del nostro bestiame.

« Teofilo Rossi ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro delle finanze per apprendere se intenda impartire disposizioni, affinchè l'imposta erariale sia nelle quietanze tenuta distinta in modo chiaro e preciso dalle sovrimposte provinciali e comunali.

« Cottafavi ».

« Interrogo l'onorevole ministro dell'interno per sapere se non ritenga opportuno e doveroso affrettare le elezioni amministrative a Montagnana (provincia di Padova), dove ogni ulteriore indugio, oltrechè non giova punto all'Amministrazione, minaccia di privare dell'esercizio del voto una grande quantità di cittadini operai costretti all'emigrazione periodica.

« Varazzani ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui provvedimenti che, nello stabilire i limiti della demanialità del fiume Po, valgano altresì a frenare l'abuso oggidì lamentato delle piantagioni sui terreni alluvionali delle sue sponde.

« Meardi ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui criteri ai quali, è informata la circolare 15 marzo 1902 dell'Amministrazione idraulica e sulle conseguenze dell'eventuale sua applicazione anche nella Provincia di Alessandria.

« Ceriana-Mayneri ».

« Chiedo di interpellare l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, per sapere se ed in qual modo il Governo intenda soddisfare i voti delle associazioni agrarie al fine di ottenere che lo scambio dei prodotti agricoli fra le varie regioni del Regno sia reso più sollecito e meno costoso.

« Piero Lucca ».

Sui lavori parlamentari.

GALLINI chiede di poter svolgere martedì la proposta di legge, per aggregazione del Comune di Rolo (Reggio Emilia) alla Provincia di Modena.

(Rimane così stabilito).

MERCI sollecita la discussione del disegno di legge relativo alla sistemazione del personale straordinario delle intendenze di finanza, delegazioni del tesoro e avvocature erariali.

FASCE, della Giunta generale del bilancio, assicura che nella sua prossima riunione la Giunta esaminerà questo disegno di legge, e nominerà il relatore.

La seduta termina alle 18.25.

DIARIO ESTERO

Da Costantinopoli telegrafano al *Piccolo:*

« Non v'è turco che non abbia appreso con gioia la notizia del conflitto russo-giapponese, e tutti furono addirittura entusiasti del rovescio patito a Porto Arturo dagli aborriti « Moscow », come sono chiamati qui i Russi.

Poi, tutto ad un tratto, un ordine superiore è venuto; ognuno si è immerso nel più assoluto mutismo; della guerra dell'Estremo Oriente non si parla più.

Il Sultano vuole in questo momento più che mai accaparrarsi le simpatie della Russia, perchè sente ora più che mai d'averne bisogno. Egli approfitta, per esempio, della circostanza di non aver ricevuto dal Giappone la notificazione ufficiale della guerra, per non proclamare la sua neutralità. E non lo farà, se non vi sarà all'ultimo costretto dall'Inghilterra. La Turchia è dispostissima a permettere alla flotta del Baltico di rifornirsi di carbone nei suoi porti del Mediterraneo e del Mar Rosso, dato che le navi russe passassero per di là. Inoltre, il Sultano sarebbe propenso a lasciar passare la flotta del Mar Nero dal Bosforo e dai Dardanelli (Anzi non chiederebbe di meglio!). Ma in questi giorni veruna domanda gli è stata rivolta in questo senso.

Insomma, nonostante le voci diffuse in contrario, il Sultano cerca ora ogni mezzo per dimostrare alla Russia di non aver dimenticato l'insigne servizio ricevuto all'epoca dei massacri armeni, allorchè la « Santa Russia » impedì che l'Europa prendesse misure coercitive contro la Turchia. Il Sultano spera con questo suo contegno di aver dalla Russia la garanzia che sia mantenuto lo *statu quo* in Macedonia, qualunque sia l'esito della guerra con la Bulgaria, guerra che qui si ritiene ormai inevitabile ».

***

Il *Temps*, il quale segue col massimo interesse gli avvenimenti nella penisola Balcanica, ha fatto interpellare da un suo redattore il signor Zelotovich, agente diplomatico bulgaro presso il Governo francese, sull'atteggiamento e sugli intendimenti della Bulgaria.

Ad analoga domanda, il signor Zelotovich rispose che poteva dare l'assicurazione formale che la Bulgaria è più che mai decisa di adempiere a tutti i suoi doveri internazionali e di evitare tutto ciò che potrebbe compromettere la pace.

« È con viva soddisfazione, proseguì l'agente diplomatico, che noi abbiamo veduto le Potenze elaborare un piano di riforme e di controllo per la Macedonia. Noi ci auguriamo, senza alcun secondo fine, che questo piano approdi, che le riforme si realizzino e che il controllo si organizzi e funzioni. È tutto il nostro concorso è assicurato ai Governi che ne hanno preso l'iniziativa.

« In questo momento specialmente, in cui le Potenze seguono con ansietà gli avvenimenti nell'Estremo Oriente, la Bulgaria eviterà ogni atto, ogni parola che potesse far credere che essa intenda di profittare della crisi. Il popolo bulgaro si è trovato unanime nel testimoniare alla Russia la sua salda e sincera simpatia. E saprà dargliene la prova colla moderazione invariabile della sua condotta.

« Sgraziatamente ci è forza constatare che la Turchia persiste, a nostro riguardo, in una spiacevole ostilità.... La concentrazione continua di truppe turche lungo la nostra frontiera, la mobilitazione del corpo d'esercito di Adrianopoli, la sua ripartizione in tre frazioni considerevoli, a Kirkilisse, a Mustafa-pascià e ad Adrianopoli, sono per noi altrettante minaccie.

« Il Governo bulgaro ha provato e prova tutti i giorni la sua ferma risoluzione d'impedire la formazione ed il passaggio delle bande sul suo territorio. Ma, in cambio, non è una questione di equità il porre un termine ai preparativi militari che continuano dall'altra parte della frontiera e di ristabilire su di un piede normale le relazioni turco-bulgare per ciò che riguarda i sudditi ed il commercio di Bulgaria? »

Il signor Zelotovich, conchiude il redattore del *Temps*,

non l'ha detto esplicitamente, ma dalle sue dichiarazioni è lecito dedurre che esso teme che a Costantinopoli esista un partito della guerra e che questo partito eserciti da qualche settimana un'influenza preponderante a Yldiz Kiosk.

***

Lo stesso *Temps* ha per telegrafo da Costantinopoli che, a quanto si afferma, starebbe per conchiudersi un accordo tra il Governo ottomano ed il Governo bulgaro. Le autorità turche accorderebbero delle agevolezze nel trattamento dei bulgari in Macedonia e la Bulgaria darebbe, in cambio, certe guarentigie alla Porta.

Nell'ultimo Consiglio dei ministri fu discussa la questione della soppressione del blocco della frontiera e delle misure doganali vessatorie riguardo alla Bulgaria. Un *mazbato* in questo senso sarebbe già stato presentato al Sultano per l'approvazione.

***

Nella sua seduta del 23 febbraio, la Camera dei lordi ha discusso, in seconda lettura, il progetto per l'adozione del sistema metrico decimale usato in tutto il mondo civile fuorchè in Inghilterra, negli Stati Uniti e in Russia.

Il sistema metrico andrebbe in vigore due anni dopo l'approvazione del progetto.

La Camera dei lordi ha approvato la seconda lettura con voto unanime, e il progetto è stato deferito ad una Commissione. Dovrà poi tornare innanzi ai due rami del Parlamento.

Alla discussione, che fu brevissima, parteciparono il sommo scienziato inglese lord Kelvin e lord Rosebery, che difesero caldamente il progetto.

Rassegna artistica musicale

Nel passaggio dalla stagione di carnevale a quella di quaresima, quasi tutti i teatri della città hanno cangiato compagnia. Solo il *Valle* ed il *Costanzi* proseguono con lo stesso indirizzo; nel primo lo Scarpetta e nel secondo l'impresa Eredi Costanzi. Questa, fatta una piccola sosta per i veglioni degli ultimi giorni del carnevale, ha ripreso le sue rappresentazioni con il *Lohengrin* di Riccardo Wagner.

Non starò a dire oggi di questa bellissima musica del grande maestro tedesco; oramai essa è, nell'universale consenso, considerata come la più accetta delle sue creazioni. E la Impresa del *Costanzi*, rappresentando a poca distanza *Tristano ed Isotta* e *Lohengrin* ha fatto opera sagace e meritoria perchè ha posto il pubblico in grado di paragonare i due periodi musicali del Wagner e come si sia nel vero, ritenendo il primo superiore al secondo.

L'esecuzione non lasciò a desiderare, anzi la si può affermare, nel complesso, buonissima. Certo il Giraud non è un Niemann (il tenore dalle forme erculee e dalla voce dolce e possente per cui il Wagner scrisse il *Lohengrin*), ma sa adattare i suoi mezzi vocali alla difficile parte in modo che nei pezzi più salienti, specialmente nella *leggenda* finale, s'ebbe meritati e prolungati applausi. Egli, è molto bene accompagnato dalla signorina Karola, che nell'interpetrazione della parte di *Elsa* emerge per squisitezza di canto e per arte finissima. Buoni la Bruno ed il Magini-Coletti (*Ortruda* e *Teramondo*).

L'orchestra, diretta dal Mancinelli, fu degna della musica; solo ci parve che nell'*arrivo del cigno* il tempo sia alquanto affrettato, sicchè non fa provare tutta l'emozione che deve destare quella splendida pagina musicale.

Ottima la messa in iscena e tale da farne sincero encomio all'Impresa.

Al *Lohengrin* ha seguito la ripresa della *Tosca*, interpetrata, mercoledì a sera, da quella valentissima artista che è la Gemma Bellincioni.

L'aspettativa del pubblico era immensa ed il teatro letteralmente gremito. Intervennero pure le LL. MM. il Re e la Regina, che rimasero nel teatro dal principio alla fine dello spettacolo.

La Bellincioni fu una *Tosca* inarrivabile per potenza drammatica; nella scena finale del 2° atto, quando cioè uccide lo *Scarpia*, scuote le fibre del cuore. La brava artista ebbe un successo entusiastico che trova riscontro in quelli da lei riportati, nei teatri italiani e stranieri, con la *Traviata* ed altre sue creazioni. Degno compagno le fu il tenore De Marchi (*Cavaradossi*). Egli dovè replicare, fra entusiastici applausi, la romanza del 3° atto.

Il *Lohengrin* e la *Tosca* saranno ripetuti: intanto questa sera va in iscena l'opera del Luigi Mancinelli, *Ero e Leandro*. L'orchestra sarà diretta dallo stesso autore e dell'esito riparleremo a suo tempo.

***

La stagione invernale è anche propizia ai concerti, ed essi pullulano. Il primato spetta a quelli sapientemente organizzati dalla R. Accademia di Santa Cecilia, che giustamente vengono onorati dalla presenza delle LL. MM. le Regine Elena e Margherita, intelligenti e delicate cultrici della buona musica.

Già in altra parte della *Gazzetta*, dicemmo dei due primi concerti orchestrali diretti dal maestro Eduardo Colonne, che dimostrarono tutta la valentia di lui e come alla sua fama non fosse inferiore il merito reale di ottimo direttore d'orchestra.

Le *scene d'infanzia*, dello Schumann, la *seconda rapsodia*, del Liszt, eseguite nel 1° concerto, sotto la bacchetta del Colonne, furono interpetrate dall'orchestra con straordinaria delicatezza, e così pure nel 2° concerto, in cui all'orchestra si univa il pianoforte, i due poemi virgiliani, resi in musica dal Dubois, il *Léle* e le *Api* suscitarono entusiastici applausi al Colonne, al Diémer, che sedeva al piano, ed agli esecutori tutti.

Il 3° concerto di lunedì scorso fu tutto eseguito dal pianista francese, sig. Luigi Diémer. Egli era ben noto fra i buongustai di musica, ma si rivelò tale da farsi annoverare fra i primi del giorno. Ad una perfetta conoscenza dell'istrumento unisce forza, delicatezza e morbidezza di tocco da produrre i più grandi effetti.

In qualche punto ricorda Rubinstein, in altro il Lenz o il Liszt, senza però raggiungere mai nessuno di essi, che furono i giganti del pianoforte.

Nel suo ultimo concerto piacquero moltissimo i quattro pezzi dei clavicembolisti francesi del secolo XVIII fra cui *il turbine* del Dandrieu che rese con la soavità di un finissimo ricamo. Benissimo eseguiti pure la *XI rapsodia ungherese* del Liszt e le *32 variazioni in do minore* del Beethoven.

Lungo sarebbe il parlare di tutti gli altri concerti verificatisi in quest' ultimo lasso di tempo. Mi basta accennare a quello della valente pianista signorina Elvira Silla, che richiamò alla sala Umberto I un pubblico fine ed intelligente, ed all'altro della violoncellista signorina Bianca Colombo, datosi ieri l'altro nella sala del Costanzi, gremita di eletto pubblico, e che confermò la fama della graziosa concertista, specie nella esecuzione difficilissima della *Romanza senza parole* del Mancinelli e nell'*adagio* della *Danza ungherese* del Fischer.

Non posso però chiudere questa rassegna senza scrivere del saggio musicale datosi, anche giovedì, all'Istituto Internazionale della scuola di pianoforte, diretta dall' illustre Sgambati.

Le gentili allieve di questa classe di perfezionamento eseguirono benissimo uno scelto programma degno della valentia del loro maestro che nella *Fantasia in do* dello Schubert e nella *Fantasia ungherese* del Liszt, accompagnò, con altro piano, le allieve signorine Gina Coen e Maddalena Pacifico, riscuotendo con esse vivissimi applausi dal numeroso ed intelligente uditorio assistente al saggio.

NICOLA LAZZARO.

Alfonso Rendano, reduce dalla Germania, dove con la sua *Consuelo* ha coronato di non facili allori il nome italiano, sta ora svolgendo a Milano un corso di interpretazioni pianistiche sulle opere dei maggiori autori antichi e moderni.

Più che di semplici concerti di esecuzione, si tratta di illustrazioni e, diremo quasi, commenti su quella dotta e geniale musica, fatti con alto intento didattico. I programmi, infatti, delle singole audizioni sono disposti per ordine di difficoltà, in guisa da servire rispettivamente per gli studiosi del pianoforte, secondo i varî gradi a cui si trovano giunti nel corso di loro istruzione. Difficile còmpito, come si scorge, e che solo può assumersi da chi abbia veduto il fondo dell'ardua scienza e dell'arte amplissima onde si forma l'abilità del pianista.

Ebbene, da oltre un mese i giornali di quel centro intellettuale per eccellenza sono pieni di elogi per l'illustre maestro, al quale dedicano, non solo articoli di cronaca, ma quei giudizî critici più ponderati, quelle animate discussioni, che accompagnano i veri avvenimenti artistici. E la sala del R. Conservatorio Giuseppe Verdi è, ad ogni mattinata del Rendano, sempre gremita di pubblico eletto, ammirato e plaudente.

La stampa, con una concordia miracolosa, che confonde in un solo avviso i fogli più disparati, loda altamente il nuovo proposito a cui sono informate le interpretazioni in parola. Quanto al successo personale dell'artista nell'esecuzione di tale proposito, basti, fra i tanti autorevolissimi, riportare il parere seguente, espresso dall'egregio critico musicale della *Perseveranza* intorno al terzo concerto:

« Anche ieri Alfonso Rendano si è imposto vivamente all'ammirazione del pubblico che gremiva la sala del Conservatorio.

« Colla sua arte, sì semplice, sì nobile, sempre improntata ai più alti sentimenti, alle tradizioni gloriose dei grandi luminari del pianoforte di un tempo, egli ha riaffermato tutte le squisite prerogative del suo talento d'interprete, della sua abilità di esecutore.

« Rendano appartiene al novero limitatissimo di quegli artisti che più si conoscono, più persuadono. Le artistiche virtù intime di lui balzano fuori ad ogni momento per rivelare nuovi, sottili particolari di profonda, geniale erudizione e di una personalità di commentatore, attraente, anche per la cura che egli si prende di non offuscarla coll'ostentazione, vale a dire sottolineandone troppo i contorni.

« Passò ieri in rassegna i maggiori maestri della tastiera. Per tutti ebbe la nota giusta, il sentimento, il colore, l'espressione corrispondenti alla loro fisionomia. È parso delizioso in Mozart, austero e forte stilista in Beethoven, pieno d'una sentimentalità delicata senza sdolcinature in Chopin, virtuoso tra i più forti per tecnica e resistenza coi pezzi di Brahms, Haendel e Liszt. È più che giustificabile dunque se l'assemblea lo ha applaudito con trasporto, e con un'insistenza che in questi casi diventa il più ambito titolo d'onore per l'artista che ne è l'oggetto ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

In Campidoglio. — Presieduto dal Sindaco, si è riunito iersera il Consiglio comunale.

Il prof. assessore Ballori rispose soddisfacentemente alla interrogazione sullo aumento del prezzo dei generi alimentari, specie in quanto riguarda le carni macellate.

Approvate varie proposte d'indole amministrativa, il Consiglio passò alla discussione della proposta: Apertura di una strada di allacciamento della Villa Umberto I col Viale Parioli; che venne approvata a grande maggioranza.

Fu quindi intrapresa la discussione del nuovo Regolamento pel Corpo delle guardie municipali.

Alle 23,30 la seduta venne tolta.

Per gli orfani degli impiegati civili. — L'esito della grande serata di gala al Costanzi, che avrà luogo il 1° marzo p v. a beneficio dell'Istituto Nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, sotto il patronato di S. M. la Regina, può dirsi oramai assicurato nel suo più desiderabile splendore.

Le signore patronesse hanno già collocato quasi interamente i palchi e i posti disponibili e le personalità più cospicue dell'alta società romana hanno già dato la loro adesione alla festa.

Note statistiche romane. — L'ufficio di statistica sanitaria del Municipio di Roma ha pubblicato il bollettino per il mese di dicembre ultimo, con il riassunto demografico dell'intero anno 1903.

Da esso togliamo le seguenti cifre:

La popolazione di Roma al 31 dicembre ora di 489,925 anime così divisa — Stabile 438,588 — Guarnigione 8288 — Fluttuante 43,049 — Residente in città 450,147 — in campagna 39,778 — Totale 489,925.

Nascite nell'anno 1903: Legittime m. 5104, f. 4810 — Illegittime m. 1107, f. 1087 — Totale dei nati 12,108.

Matrimoni 3080.

Immigrazioni: m. 6411, f. 5456 — Totale 11,867.

Emigrazioni: m. 1831, f. 1888 — Totale 3719.

Morti: m. 5222, f. 4554 — per popolazione stabile 8369 — di passaggio 1407 — Totale 9776.

Le cause di morte sono così riassunte:

Malattie letali e vizi congeniti 625 — idem infettive, miasmatiche e contagiose 688 — idem costituzionali 522 — idem del sistema nervoso, 1452 — idem degli organi dei sensi 6 — idem dell'apparato respiratorio 2611 — idem dell'apparato circolatorio 1004 — idem dell'apparato digerente 1622 — idem dell'apparato uropoietico 419 — idem dell'apparato sessuale 154 — idem di gravidanza, parto e puerperio 49 — idem della pelle e tessuto sottocutaneo 112 — idem dell'apparato locomotore 83 — morti accidentali 154 — avvelenamenti 21 — suicidi 105 — omicidi 54 — per causa ignota 35 — totale 9776.

L'importazione artistica italiana agli Stati-Uniti. — Da una importante pubblicazione del nostro ambasciatore presso gli Stati-Uniti, comm. Mayor, togliamo alcune considerazioni corredate da dati statistici, intorno alla importazione degli articoli d'arte nella grande Repubblica federale.

L'importazione è in notevole aumento.

L'americano, che sente la sua superiorità in tanti campi della attività umana, sente pure ciò che ancora gli manca, e cerca di supplirvi. Gli Stati-Uniti vantano alcuni artisti di primissimo ordine. Ma non ne hanno tal numero che bastino al bisogno di lusso, alle aspirazioni artistiche di una popolazione abbondante e colta. Il lusso della casa americana esige l'importazione di opere d'arte.

Negli ultimi tre anni fiscali l'importazione degli oggetti d'arte è stata di dollari 2,823,444, 3,179,913 e 4,013,689.

Questo commercio è fatto in massima parte dalla Francia (nello scorso anno fiscale: dollari 2,539,000), alla quale segue, da lungi, l'Inghilterra (dollari 872,000). L'importazione dall'Italia fu, nel 1902-903, di dollari 227,000, di fronte a dollari 165,000 nell'anno precedente.

Allo scopo di viemmeglio incoraggiare gli artisti italiani per l'Esposizione di Saint-Louis, il comm. Mayor soggiunge:

Mentre la Francia e l'Inghilterra hanno, nell'ultimo decennio, pressochè duplicata la loro importazione di oggetti d'arte agli Stati-Uniti, il commercio italiano ha guadagnato ben poco. Il nostro delegato commerciale scrive: " Invece di tenere troppo frequenti esposizioni artistiche in Italia, sarebbe bene si desse maggiore attenzione ai mercati esteri ». Nè so dargli torto. Ci allietiamo, quando, dopo una nostra mostra in patria, si hanno vendite per qualche centinaio di migliaia di lire. In America, quando sapessimo volgere alla nostra produzione artistica l'attenzione di quell'estesa aristocrazia dell'intelligenza, della coltura e del danaro, si parlerebbe di qualche centinaio di migliaia di dollari.

Rilevando che gli artisti tedeschi stanno per tentare un grande sforzo in occasione della esposizione di opere d'arte tedesche in America, il Mayor dice:

Altrettanto devono fare i nostri. Ed i migliori entrino in campo, perchè in America non vi ha soltanto il volgo dei compratori, vi sono pure i mecenati dal gusto raffinato, le cui gallerie non contano se non capolavori.

Un'avvertenza va fatta. Il nudo, fonte di tanta bellezza, è, per pregiudizi religiosi ed etnici, pressochè proscritto dall'America. Lo spirito d'intolleranza lo perseguita dovunque: nei Musei, nelle Esposizioni, nei palazzi pubblici, nelle abitazioni private.

Di ciò gli artisti che cercano la clientela americana devono tener qualche conto.

Onorificenza. — La Camera di Commercio ed Arti di Roma ci comunica:

« A seguito dell'avvenuta unificazione del Debito Pubblico Ottomano S. M. I. il Sultano, ha voluto segnalare l'importante avvenimento finanziario concedendo le più alte distinzioni a coloro che maggiormente contribuirono a quell'accordo internazionale, ritenuto a un tempo d'immediato vantaggio per i portatori e di non dubbia utilità per l'avvenire delle finanze turche.

E per la sollecita azione spiegata dalla Camera di Commercio di Roma nella sua qualifica di sindacato italiano dei portatori di titoli turchi, il Sultano si è compiaciuto rimettere le insegne di Gran Cordone dell'Ordine del Megidiè al comm. Romolo Tittoni, che per la speciale sua competenza in materia ebbe formale mandato dal Consiglio camerale di trattare la questione e presiedere l'assemblea dei portatori italiani ».

Incendio. — Si telegrafa da Pinerolo, 27:

« Stanotte si è sviluppato un grande incendio nel cotonificio dei fratelli Turati, ad Abbadia Alpina.

Mercè il pronto intervento dei pompieri e della truppa si riuscì a domare l'incendio che ha causato danni notevoli.

Non si ha a deplorare alcuna disgrazia di persone ».

Movimento commerciale. — Giovedì scorso, nel porto di Genova furono caricati 1161 carri, di cui 487 di carbone e per i privati e 52 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 194, dei quali 138 per imbarco.

Marina militare. — La R. nave *Murano* è passata in riserva a Napoli.

— Ieri l'altro la R. nave *Urania* partì da Porto Said per Massaua e la R. nave *Coatit* giunse ad Aden.

Marina mercantile. — Da Suez ha proseguito ieri per Bombay, il piroscafo *D. Balduino*, della N. G. I. Da Genova è partito il *Sicilia*, della stessa Società, e a New-York è arrivato l'*Etruria*, pure della N. G. I., proveniente dalle Antille. A Colon, proveniente da Genova, Marsiglia, Barcellona e Teneriffa è giunto e proseguirà per Porto Limon il piroscafo *Centro America*, della Società la Veloce.

— Il piroscafo *Città di Genova*, della stessa Veloce, è partito da Teneriffa per il Brasile.

— A Buenos Ayres è giunto il piroscafo *De Satustregui*, della Transatlantica, di Barcellona.

— Ieri l'altro i piroscafi *Manin* ed *Alberto Treves*, della Società Veneziana, partirono da Catania il primo per Brindisi ed il secondo per Porto Said. Ieri i piroscafi *Hohenzollern* e *Prinzessin Irene*, del N. L., giunsero il primo a Genova ed il secondo a New-York, ed i piroscafi *Duca di Galliera* e *Savoia*, della Veloce, partirono il primo da Barcellona per Teneriffa ed il secondo da Las Palmas per Barcellona.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 26. — La *Neue Freie Presse* dice che il nuovo ambasciatore d'Italia, duca d'Avarna, nella solenne udienza di ieri alla Hofburg, ha pronunciato un discorso, dicendo che aveva avuto dal suo Re e dal suo Governo la missione di adoperarsi affinchè le più strette relazioni uniscano i due paesi e perchè i vincoli di amicizia che esistono fra i due Stati alleati siano, non solo conservati, ma resi ancora più intimi.

L'Imperatore ha accolto con benevolenza le parole dell'ambasciatore ed ha detto che faceva calorosissimi voti per la felicità del paese alleato e della Famiglia Reale amica.

LONDRA, 26. — Il *Daily Mail* ha da New-Chuang: Missionari scozzesi, provenienti da Kuang-Cheng, dicono che i giapponesi sbarcarono a Possjet-Bay, al sud di Vladivostock, ed avanzarono verso Hun-Chun che la guarnigione russa avrebbe abbandonato.

I giapponesi si dirigerebbero verso Kirin. Regna in questa località grande panico; le donne ed i fanciulli sono fuggiti.

TIENTSIN, 26. — Il *Tiensin-Times* dice che, nel combattimento del 9 corr., due torpediniere giapponesi sarebbero state distrutte e che l'eroica difesa del *Nowik* cagionò la perdita di un incrociatore giapponese di prima classe, che affondò col suo equipaggio.

Il giornale accenna a false notizie che verrebbero sparse dai giapponesi a Pechino, allo scopo di spingere i cinesi alla guerra.

BERNA, 26. — Il Comitato degli importatori svizzeri di bestiame da macello ha stabilito di ricominciare a fare i propri acquisti anche in Italia.

BERNA, 26. — In conformità alla legge federale del 15 ottobre 1897, relativa all'acquisto ed all'esercizio delle ferrovie da parte della Confederazione, il Consiglio federale ha notificato alla Direzione della Compagnia Gottardo-Lucerna il riscatto della ferrovia del Gottardo. Questo riscatto comprenderà tutte le linee che formano oggi la rete del Gottardo.

VIENNA, 26. — *Delegazione ungherese.* — Si approvano il bilancio della marina e quella della Bosnia e dell'Erzegovina.

La sessione delle Delegazioni si chinderà domani.

TRIPOLI, 26. — I danni prodotti dalle inondazioni degli scorsi giorni sono gravissimi. Le comunicazioni sono divenute difficilissime essendo rovinate le strade. I giardini e le oasi sono state devastate. Nei sobborghi della città molte case sono distrutte.

Moltissime famiglie sono rimaste senza tetto. Si deplorano numerose vittime. Fra questo non vi è alcun italiano.

Le acque sono ora in sensibile diminuzione.

LONDRA, 26. — La Legazione del Giappone ha ricevuto un dispaccio da Tokio, il quale informa che quattro vecchie navi sono state affondate all'ingresso della rada interna di Port Arthur allo scopo di bloccare l'imboccatura del porto.

Questo scopo è stato raggiunto.

Gli ufficiali e gli equipaggi che si trovavano sopra le navi si sono messi in salvo.

ROCHESTER (Stati Uniti), 26. — Un violento incendio è scoppiato, nel centro del quartiere degli affari ed ha distrutto diversi edifici tra cui quello della Casa Sidney Londsay Turr, tutto costruito con blocchi di granito.

Il Municipio ha chiesto soccorsi a Buffalo.

I danni si fanno ascendere a 25 milioni di franchi.

KIEL, 26. — Alle ore quattro del pomeriggio è morto il Principe Enrico Vittorio, figlio terzogenito del Principe Enrico di Prussia.

VIENNA, 26. — Il Ministro degli affari esteri, conte Goluchowski, ha restituito nel pomeriggio all'Ambasciatore d'Italia, duca d'Avarna, la visita da lui fattagli il giorno del suo arrivo.

VIENNA, 26. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli:

Negli scorsi giorni vi furono alcuni piccoli scontri cogli albanesi nel distretto di Djakova.

Si assicura che gran parte degli albanesi, concentrati in quel distretto, si sono dispersi.

SOFIA, 26. — Nei circoli politici si afferma che il Governo incaricò l'agente bulgaro a Costantinopoli, Natchevic, di negoziare colla Porta onde fissare per iscritto le condizioni dell'obbligo reciproco di mantenere la calma o di non turbare l'opera delle riforme in Macedonia.

PARIGI, 26. — Il *Temps* ha da Pietroburgo: Si conferma la notizia di un terzo attacco fatto dalla flotta giapponese contro Port Arthur il 24 corrente. I giapponesi furono respinti con gravi perdite.

Il giornale conferma che nell'attacco della notte precedente una torpediniera giapponese fu distrutta.

PARIGI, 26. — Il Ministro degli affari esteri, Delcassé, ha firmato coll'ambasciatore di Spagna, Leon y Castillo, una convenzione di arbitrato, analoga a quella conclusa recentemente coll'Inghilterra e coll'Italia.

WASHINGTON, 26. — Il segretario di Stato, Hay, ed il rappresentante della Repubblica di Panama, Varilla, hanno firmato la ratifica del trattato per la costruzione del Canale di Panama.

Il Presidente della Repubblica, Roosevelt, ha firmato un decreto che rende esecutivo il trattato stesso.

PORT ARTHUR, 26. — Le torpediniere giapponesi hanno tentato ieri alle ore una del mattino, sotto la protezione della squadra giapponese, di avvicinarsi a Port Arthur, ma sono state respinte dalle batterie della costa.

Due torpediniere, che avevano messo le vele, furono affondate.

BELGRADO, 27. — Il giornale *Belgradske Novine* si dice informato da fonte autorevole che il conflitto fra la Corte ed il Corpo diplomatico verrà appianato tra pochi giorni e che i rappresentanti esteri ritorneranno prossimamente.

PIETROBURGO, 27. — *L'Agenzia Russa* ha da Port-Arthur, in data di ieri:

Alcuni brulotti giapponesi penetrarono il 24 corrente nella rada carichi di carbone.

Sembra però che contenessero anche delle mine perchè vi è stata trovata una batteria elettrica con fili.

Il vapore giapponese, che si trovava presso la corazzata *Retvisan*, è affondato, essendovi penetrata dell'acqua.

Al mattino del 25 corr. parecchie torpediniere giapponesi, che avevano messo le vele per non essere riconosciute, comparvero nella rada.

La *Retvisan* e le batterie della costa fecero fuoco contro di esse, continuandolo fino a stamane, quando le torpediniere si sono ritirate.

Da stamane si vede sull'orizzonte una squadra giapponese, che sembra scorti dei trasporti. Essa, alle ore 11,15, si è avvicinata al porto.

L'artiglieria russa ha aperto il fuoco, al quale ha risposto la flotta giapponese.

Il cannoneggiamento è durato quaranta minuti senza risultati visibili.

Alcuni proiettili sono caduti in città senza produrvi danni.

Si attende che i giapponesi tentino di effettuare uno sbarco di truppe.

LONDRA, 27. — *Camera dei Lordi.* — Il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, rispondendo ad analoga interrogazione, dichiara che l'Inghilterra desidera l'indipendenza del Tibet, ma che, se qualche potenza dove esercitare un'influenza preponderante su questo paese, essa dove essere l'Inghilterra. Soggiunge che, sia stata o no la Russia in comunicazione col Tibet, l'Inghilterra deve prendere misure per fare udire al Tibet le sue ragioni.

La Russia ha dato all'Inghilterra assicurazioni soddisfacenti relativamente alla sua politica nel Tibet. L'Inghilterra deve crederví e non annettere alcuna fede alle voci che giungono di quando in quando e che segnalano la presenza di truppe russe a Lhassa. Ciò rende la situazione difficile tra l'Inghilterra ed il Tibet non per ciò che fa la Russia, ma per la convinzione dei Tibetani che la Russia possa fornire loro un appoggio. Questa idea fortifica la loro opposizione contro l'Inghilterra.

Il marchese di Lansdowne ricorda che l'ambasciatore di Russia a parecchie riprese ha insistito nel rilevare i grandi vantaggi che vi sarebbero in un accordo anglo-russo circa i numerosi punti in cui gli interessi delle due nazioni sono in contrasto.

L'oratore dice di aver fatto buona accoglienza a questa proposta e che tratterà con piacere intorno ad essa in momenti più lieti e più opportuni.

PIETROBURGO, 26. — (*Ufficiale*). — Il generale Pflüg telegrafa, in data di ieri:

« La squadra nemica, composta di sedici navi, proveniente da Dalny, si è avvicinata alla piazza-forte di Port Arthur, verso le undici di stamane ed ha aperto il fuoco contro le navi russe ancorate nella rada esterna e cioè gli incrociatori *Askold*, *Bajan* e *Nowik* e contro i forti.

« Il fuoco è durato mezz'ora. Quindi i nostri incrociatori sono rientrati in porto. Il nemico, dopo aver tirato alcuni minuti contro una batteria di terra, si è allontanato rimanendo sempre in vista della piazza-forte, ma fuori tiro.

« Allora quattro incrociatori nemici si sono staccati dal resto della squadra e si sono diretti verso la baja di Golubina, ove hanno subito aperto il fuoco contro una nostra torpediniera che vi si trovava al riparo. Essi hanno pure per venti minuti fatto un fuoco nutrito contro la costa.

Il comandante giapponese ha inviato truppe verso la costa, ma esse non sono sbarcate.

« Gli incrociatori giapponesi sono ripartiti. Abbiamo avuto un ferito nella batteria.

« Il comandante di Vladivostock riferisce che al mattino del 24 corr. al sud dell'isola Russky furono vedute dieci navi giapponesi che però, verso sera, disparvero dall'orizzonte ».

PIETROBURGO, 27. — Il luogotenente imperiale dell'Estremo Oriente, ammiraglio Alexieff, ha inviato allo Czar il seguente telegramma, in data del 25 corrente:

« Diciassette navi nemiche, dodici torpediniere ed alcuni vapori incrociavano ieri presso Port Arthur, fuor di tiro. Gli incrociatori *Bajan*, *Askold* e *Nowik* uscirono dalla rada. Le nostre torpediniere rientrarono poscia, dalla baia di Golubina, nella rada insieme al *Nowik*. Due incrociatori giapponesi tentarono di inseguire il *Nowik*, ma rimasero molto indietro a lui.

« Alla sera tutti i nostri incrociatori ritornarono in rada.

« La notte del 25 le nostre torpediniere presero l'alto mare e la stessa notte le torpediniere giapponesi attaccarono nuovamente in rada la corazzata *Retvisan*.

« Le batterie dei forti impegnarono il fuoco contro di esse.

« La batteria numero 18 riferisce di avere affondato una torpediniera nemica.

« Alle 9 di stamane si vedeva in distanza una squadra composta di 14 navi.

« Sui vapori affondati durante l'attacco notturno del 24 corr. si trovarono carte di Port Arthur e di Adamg e dalle carte del Mar Giallo.

« Sul vapore bruciato si scoprirono batterie elettriche con fili conduttori, che sono stati tagliati. L'incendio è ora spento ».

LONDRA, 27. — Si ha da Tokio: Il Giappone e la Corea hanno firmato il 23 corrente un trattato di alleanza, il quale assicura l'indipendenza e l'integrità della Corea e stabilisce che il Giappone assisterà la Corea nella riforma della sua amministrazione interna.

PIETROBURGO, 27. — Il comandante e gli ufficiali dell'*Askold* telegrafano da Port Arthur alla *Nowoje Wremja*, in data di ieri:

« La voce sparsa dai giornali esteri circa perdite subite dall'incrociatore *Askold* è fantastica. A bordo tutti bene ».

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 26 febbraio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	756,38.
Umidità relativa a mezzodì	57.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado — massimo	9°,1.
Termometro centigrado — minimo	1°,0.
Pioggia in 24 ore	—

26 febbraio 1904.

In Europa: pressione **massima** di 780 sul Mar Bianco, **minima** di 755 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a 9 mill. SE; **temperatura** diminuita, alcuni venti forti settentrionali sull'Italia peninsulare ed isole; pioggiarelle e nevicate sul versante Adriatico, basso versante Tirrenico e Sicilia; mare qua e là agitato.

Barometro: minimo a 759 sul Canale d'Otranto, massimo 762 lungo la catena alpina.

Probabilità: venti deboli o moderati prevalentemente settentrionali; cielo nuvoloso sul versante Adriatico e Sicilia, con qualche pioggia o nevicata, vario altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 febbraio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti — Massima	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti — Minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	mosso	13 1	3 2
Genova	coperto	calmo	8 5	4 7
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	10 5	2 8
Cuneo	sereno	—	6 3	— 0 4
Torino	3/4 coperto	—	0 0	1 2
Alessandria	sereno	—	7 4	0 8
Novara	sereno	—	13 0	— 1 4
Domodossola	sereno	—	9 4	— 4 9
Pavia	1/4 coperto	—	9 1	— 0 3
Milano	1/2 coperto	—	8 2	1 6
Sondrio	3/4 coperto	—	7 5	— 1 5
Bergamo	coperto	—	7 0	— 1 0
Brescia	3/4 coperto	—	8 8	1 5
Cremona	3/4 coperto	—	8 1	1 7
Mantova	3/4 coperto	—	8 0	3 8
Verona	coperto	—	10 0	2 5
Belluno	coperto	—	7 3	0 0
Udine	1/2 coperto	—	8 2	2 3
Treviso	coperto	—	8 3	3 8
Venezia	coperto	calmo	11 1	3 2
Padova	coperto	—	8 4	2 8
Rovigo	coperto	—	7 8	2 1
Piacenza	sereno	—	6 8	0 9
Parma	coperto	—	5 5	1 8
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	5 5	1 0
Modena	1/2 coperto	—	8 9	2 2
Ferrara	—	—	—	—
Bologna	coperto	—	7 2	2 6
Ravenna	coperto	—	8 3	1 5
Forlì	coperto	—	7 8	3 8
Pesaro	coperto	molto agitato	8 2	5 2
Ancona	coperto	agitato	10 0	4 0
Urbino	nevoso	—	3 3	— 0 9
Macerata	coperto	—	6 2	2 5
Ascoli Piceno	piovoso	—	7 8	3 0
Perugia	3/4 coperto	—	7 0	0 6
Camerino	coperto	—	2 5	— 1 5
Lucca	coperto	—	9 5	4 0
Pisa	coperto	—	14 0	4 0
Livorno	coperto	mosso	8 8	3 5
Firenze	coperto	—	8 3	3 7
Arezzo	coperto	—	7 3	2 2
Siena	3/4 coperto	—	7 8	1 6
Grosseto	—	—	—	—
Roma	piovoso	—	12 6	5 0
Teramo	piovoso	—	6 2	1 8
Chieti	nevose	—	7 8	— 4 0
Aquila	coperto	—	4 7	— 0 8
Agnone	neveso	—	4 8	1 8
Foggia	coperto	—	10 0	4 9
Lecce	coperto	mosso	10 3	5 8
Bari	3/4 coperto	—	12 4	6 1
Caserta	coperto	—	13 5	5 3
Napoli	coperto	legg. mosso	12 2	5 1
Benevento	piovoso	—	10 5	4 0
Avellino	coperto	—	8 8	0 4
Caggiano	nevoso	—	6 0	— 0 7
Potenza	coperto	—	4 6	— 0 6
Cosenza	3/4 coperto	—	11 6	4 0
Tiriolo	piovoso	—	7 0	— 2 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	14 0	9 0
Trapani	coperto	agitato	15 0	10 6
Palermo	piovoso	agitato	16 9	7 5
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	15 0	10 0
Caltanissetta	coperto	—	11 8	2 4
Messina	1/4 coperto	calmo	14 2	7 0
Catania	sereno	calmo	16 3	8 4
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	16 0	9 4
Cagliari	coperto	agitato	13 0	5 0
Sassari	3/4 coperto	—	9 7	2 9

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *gerente responsabile.*